

PER UN FISCO COSTITUZIONALE

**FISCO:
LA
COSTITUZIONE
TRADITA**

**Rendiamo la parola ai nostri
PADRI COSTITUENTI**

**PREFAZIONE
DI
GIANGIULIO AMBROSINI
(MAGISTRATO IN CASSAZIONE)**

**A CURA DELLA FONDAZIONE
DON LORENZO MILANI
E DEL
CIRCOLO ARCI R. ANDREONI**

**Affinché i principi, i valori, i diritti
e
i doveri voluti dai nostri
PADRI COSTITUENTI
possano vivere nella coscienza
e nella vita quotidiana dei cittadini**

**“ i diritti Costituzionali per dedurre oneri e
spese nell’effettiva misura dal reddito
complessivo globale comunque conseguito”**

**La COSTITUZIONE nella
SCUOLA**

Ordine del giorno

del 11 Dicembre 1947

PRESIDENTE: UMBERTO TERRACINI

**Gli Onorevoli MORO,FRANCESCHINI, FERRARESE E
SARTOR hanno presentato il seguente ordine del giorno:
“L’assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta
Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro
didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di
rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte
conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro
retaggio del popolo italiano”**

**Credo che questa sia la sede più opportuna per votare
questo ordine del giorno.**

(E’approvato all’unanimità – Vivi, generali applausi).

PER UN FISCO COSTITUZIONALE

**LA
COSTITUZIONE
TRADITA**

(LOGO DELLA REPUBBLICA)

**PARLIAMO DI TASSE
CON
L'ARTICOLO 53 DELLA
COSTITUZIONE**

*“ I diritti Costituzionali per dedurre
oneri e spese nella loro effettiva misura
dal reddito complessivo globale comunque conseguito”*

**A CURA DELLA FONDAZIONE
DON LORENZO MILANI
E DEL
CIRCOLO ARCI R. ANDREONI**

ISBN 978 – 88 – 8251 - ... - ..

**PAGNINI EDITORE
-FIRENZE-
TEL. 055 6800074
INDICE**

Prefazione di	
VALDOSPINI/GIANGIULIOAMBROSINI.....	4/5/6
Glossario: termini tecnici resi comprensibili a tutti.....	7
Parliamo di tasse con l'articolo 53 della COSTITUZIONE.....	8/9
Giuseppe Perrone Capano (Costituente).....	10/11
Lettera di Piero Calamandrei ai giovani (anno 1955).....	12
Perchè conoscere il sistema tributario voluto dai nostri costituenti?.....	13/18
Le tasse secondo Don Lorenzo Milani.....	19/23
Breve storia di vita quotidiana.....	24/26
60 anni di evasione fiscale e di ricerca del consenso elettorale.....	27/30
Conoscere per non essere "fregati" da nessuno.....	31/32
Ecco la legge delega 825/71!!!.....	33
Conoscere per non essere ingannati da potenti e politici.....	34/35
Tutti i tributi devono corrispondere al criterio della progressività.....	35/41
La disuguaglianza anticostituzionale.....	42/45
Commento sull'IVA di uno studio professionale.....	46
Gli studi di settore.....	47/48
L'attuale sistema fiscale non accerta il variare della capacità contributiva... in presenza di aumento dei prezzi.(a danno dei redditi fissi).	49/55
Esempio di progressività Costituzionale	56/58
Esempio di come l'erario incassa di più con il sistema Costituzionale.....	59
Come i lavoratori indipendenti pagano meno tasse di quelli dipendenti.....	60/63
Il totale delle entrate tributarie e dimostrazione che le tasse indirette superano quelle dirette personali (IRPEF).....	66/67
Per la cultura della legalità e il tacito compromesso sociale e fiscale.....	68/69
Ovvietà: ma non per i "dotti".....	70/71
Osservazioni a chi sostiene che il sistema costituzionale determina il crollo delle entrate tributarie.....	72
Le argomentazioni degli esperti sostengono che l'attuale normativa è coerente con i principi Costituzionali di uguaglianza.....	73/76
Leggi delega e leggi delegate.....	77/78
Riepilogando.....	79/85
Estratto di interventi all' Assemblea Costituente del 23 /05/1947.....	86/90

PREFAZIONE

L'art. 53 della Costituzione, composto da due commi, sintetizza perfettamente nell'ambito della contribuzione fiscale l'ideologia egualitaria che ispira la nostra carta Costituzionale e si inserisce nel filone solidaristico di cui rappresenta una delle espressioni più significative. Proclamando che **TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITA' CONTRIBUTIVA** e che **IL SISTEMA TRIBUTARIO E' INFORMATO A CRITERI DI PROGRESSIVITA'**, l'art. 53 traduce in pratica il principio di eguaglianza sostanziale dettato dal comma 2 dell'art. 3, secondo cui è compito della Repubblica (ossia di tutti gli organi pubblici dal Parlamento, al Governo, agli Enti locali, alla Magistratura) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Lo Stato in primo luogo e gli Enti pubblici territoriali – cui è stato delegato nel tempo un sempre maggior numero di compiti in settori primari di vita civile – hanno, come è ovvio, la necessità di essere dotati di mezzi finanziari per provvedere alle esigenze collettive, dalla giustizia alla sicurezza, dalla difesa alla tutela della salute, dalla istruzione ai trasporti, dalle opere di interesse generale alla garanzia del lavoro, e via discorrendo. Le risorse economiche non possono che essere fornite dagli stessi soggetti fruitori dei “servizi” nel cui interesse di carattere generale vengono forniti e gestiti.

Detto per inciso, la norma Costituzionale, a differenza di molte altre in cui vi è espresso riferimento ai “cittadini”, significativamente riguarda “tutti”, quindi cittadini e non cittadini, cittadini che risiedono in Italia e cittadini che non hanno perduto questa loro qualità pur risiedendo o lavorando all'estero.

Il punto è come ottenere questi mezzi, ossia attraverso quali criteri basare l'imposizione fiscale. Vi sono due estremi opposti: 1) far pagare a ciascuno l'intero costo del servizio di cui fruisce;

2) far pagare a ciascuno una quota dei servizi, a prescindere dalla effettiva fruizione, secondo le sue condizioni economiche. La Costituzione ha optato in maniera inequivoca per questa seconda via, privilegiando l'imposizione diretta relativa ai redditi di lavoro, di capitale, di impresa.

Il riferimento diventa necessariamente il reddito effettivo da accertare in modo analitico/deduttivo/sistematico, che determina la capacità contributiva; ove non vi sia reddito effettivo, o questo sia al di sotto della soglia minima di vitale, non è ravvisabile la capacità contributiva.

Il passo successivo è costituito dalla previsione che, una volta accertata la capacità contributiva effettiva, il carico fiscale non possa essere uguale per tutti, onde è necessario modulare diversamente la percentuale di reddito da destinare alla contribuzione fiscale adottando il metodo della progressività. Chi più guadagna, più deve contribuire, perciò i redditi più alti devono destinare una percentuale maggiore al fisco, mentre quelli inferiori devono essere scalati percentualmente in modo da ottenere il più possibile una perequazione fra i redditi stessi.

Il fine ultimo è quello di evitare al massimo l'imposizione indiretta, che è il modo più semplice di "fare cassa" colpendo non il reddito, ma il bene o il servizio di cui si fruisce, ponendo così nel nulla il principio di progressività. Il che appare giustificabile ove si tratti di beni di lusso (ad esempio pellicce, gioielli, barche da diporto, autovetture di alta cilindrata ecc.ecc.) o di beni voluttuari (alcolici, sigarette), ma appare ingiustificabile quando sono toccati beni di prima necessità e di consumo diffuso (benzina, energia elettrica e in generale la fabbricazione di un bene o della spesa quotidiana) o finalizzati alla cultura (libri, spettacoli), perché vengono colpiti tutti indiscriminatamente a prescindere dal reddito effettivo.

La linea dettata dalla Costituzione è di alleggerire nei limiti del possibile le imposte indirette, ovvero di consentire la detrazione di esse dal reddito per evitare la doppia imposizione. Infatti, se un soggetto in ipotesi percepisce un reddito eguale a 100 e viene tassato per 33, sui restanti 67 egli paga per imposte indirette su

beni necessari o di largo consumo una percentuale notevole, così che il suo reddito effettivo si riduce a 45 – 50.

Sotto questo profilo il nostro paese appare notevolmente arretrato e vittima di propagande demagogiche, quando si promette di abbassare le aliquote sui redditi, ma al tempo stesso si aumentano o si moltiplicano le imposte indirette o si consente agli Enti locali di alzare le addizionali di imposta sui redditi (senza adeguati criteri di progressività, mancando il reddito effettivo), così che quel che apparentemente viene tolto dal centro, viene aggiunto in periferia a tutto vantaggio dei redditi più alti, o viene fatto ricadere in maniera falsamente egualitaria su ciascuno.

La Costituzione fornisce rimedi soltanto parziali in favore dei titolari di redditi particolarmente bassi o nulli attraverso misure di natura assistenziale. Vanno ricordati a titolo di esempio alcuni articoli, quali il 24 (garanzia della difesa gratuita in sede giudiziaria, sia penale che civile, per i non abbienti): il 30 (agevolazione con misure economiche per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose): il 32 (cure gratuite agli indigenti): il 34 (gratuità della scuola dell'obbligo e borse di studio, assegni e altre provvidenze per l'accesso ai gradi più alti di istruzione per i meno abbienti): il 39 (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro, nonché garanzia di mezzi adeguati per le esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria).

Si tratta di interventi che sopperiscono alla insufficienza del reddito e, in omaggio all'art. 3 sull'eguaglianza sostanziale, tendono a superare alcune condizioni di inferiorità economica e sociale che impediscono l'esercizio di diritti fondamentali. In pratica è l'inversione della pretesa fiscale, poiché lo Stato in luogo di richiedere fornisce mezzi.

Altra cosa è l'assistenzialismo, altra cosa è l'imposizione fiscale. La necessità di assistenzialismo può essere ridotta in quanto venga realizzata la maggiore perequazione fiscale.

D'altro lato la spesa pubblica ben può essere ridotta, così diminuendo la pretesa fiscale, attraverso una serie di "risparmi" a

cominciare da ingiustificate esenzioni o riduzioni di imposta (l'esempio più clamoroso riguarda i parlamentari) o da assurdi benefici (auto blu, scorte a soggetti che non ne hanno necessità, esenzioni tariffarie o prestazioni di servizi gratuite a soggetti investiti di funzioni pubbliche), per non dire di retribuzioni del tutto ingiustificabili o di mantenimento di “enti inutili” come le comunità montane al livello del mare al solo fine di consensi elettorali – tanto per fare alcuno esempi.

In conclusione l'impianto Costituzionale in materia fiscale è solido. Non altrettanto si può dire per quanto riguarda la legislazione, farraginoso, contraddittorio, discriminatorio non sorretto da linee guida precise, sostanzialmente iniquo; e a maggiore ragione per quanto riguarda la volontà politica, subordinata agli interessi di grandi gruppi industriali, restia a sopprimere privilegi, ancorata a pratiche di sottogoverno difficili da estirpare, incapace di affrontare in una visione complessiva i problemi, deviata dalla demagogica sirena di “non mettere le mani nelle tasche dei contribuenti”.

GIANGIULIO AMBROSINI
Magistrato in Cassazione

PREFAZIONE

Il principio della progressività della tassazione è uno dei cardini del nostro sistema Costituzionale, una conquista fondamentale recepita dall'articolo 53 della nostra Carta, laddove si afferma che *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*.

Tale impostazione andava a mutare profondamente, nella sostanza, il sistema messo in atto dallo Statuto Albertino la cui attuazione aveva dato vita ad un'evidente sperequazione in favore della *“tassazione indiretta che colpiva in misura insostenibile le classi più povere.”*

In questi ultimi anni si è molto parlato di sistemi e metodi di tassazione e lo **strumento fiscale è divenuto una leva importante del consenso sociale** degli esecutivi ed un terreno di lotta nelle campagne elettorali i cui strascichi polemici generatisi nell'ultima non si sono ancora sopiti..

Da questo punto di vista, il ripensamento del sistema fiscale italiano svolto da questo libro è senz'altro importante e non manca di suscitare interesse.

Gli autori di questo testo con le parole dei nostri PADRI COSTITUENTI hanno sottolineato, con alcuni esempi, come le capacità contributive debbano essere accertate nella loro consistenza effettiva e non forfetaria come invece stabilito dalla attuale legislazione. Per quel che mi riguarda, ho sempre dichiarato la mia preferenza per l'introduzione nel sistema fiscale di meccanismi del tipo **analitico, deduttivo sistematico** come strumenti per l'accertamento dei **redditi effettivi e per favorire l'equità dell'impianto.**

Si supererebbe così la dialettica tra i sostenitori dell'abbassamento delle aliquote ad ogni costo e quelli dell'aumento tout court delle detrazioni, per favorire i redditi più bassi.

Inserendo nel sistema quei metodi di contrasto tra compratore e venditore e unendo la possibilità di scaricare dall'imponibile la maggiore parte delle prestazioni, **si verrebbe a creare un meccanismo quasi automatico che supererebbe la logica degli studi di settore e dei coefficienti presuntivi**, in favore di una trasparenza di fondo che aiuterebbe a risolvere il più grande problema dell'economia italiana, **la quantità di sommerso (circa 450 miliardi) con una evasione fiscale di 210 miliardi.**

(EURISPES FEBBRAIO 2007)

Per quello che concerne, inoltre, l'annoso dilemma della riduzione delle tasse, mi limito a ribadire la linea tracciata in questi anni dal socialismo europeo, che come un filo rosso lega tutti i partiti che in Europa vi si richiamano e costituisce la vera discriminante rispetto ai conservatori.

Occorre modernizzare e valorizzare il settore pubblico, che in Europa rappresenta tra il 35% e il 55% dei bilanci e da cui quindi non si può prescindere, non solo per la centralità nella fornitura dei servizi di assistenza, ma come motore di sviluppo nella forma di finanziamenti alla ricerca di base, che le imprese non compiono, e agli investimenti nelle infrastrutture, spada di Damocle in Italia fin dall'Unità.

In sostanza, la chiave per una moderna sinistra di governo non sarà seguire la destra nella corsa alla diminuzione delle tasse ad ogni costo, ma *spiegare che un sistema di tassazione più trasparente, equo ed efficiente può portare a una diminuzione della pressione fiscale per chi paga tutto il dovuto*. Un sistema di entrate che destini risorse ai settori strategici dell'economia italiana non può che essere una soluzione accettabile per i cittadini italiani, alla luce di un patto tra generazioni che permetta la continuità del nostro modello sociale.

VALDO SPINI

NOTA DEGLI AUTORI

Perché scrivere questo libro?

L'esigenza è venuta dalle accese discussioni sul tema tasse che si hanno nella vita politica, sociale economica e culturale quotidiana.

Nel libro vengono raccontate vicende reali della vita lavorativa di persone che hanno toccato con mano come il sistema tributario attuale non permette la legalità.

Le varie e contrastanti correnti di pensiero sul come sottoporre a tassazione i contribuenti ci ha indotto a cercare il vero significato dei due commi dell'articolo 53 della COSTITUZIONE.

Per questo abbiamo ricercato gli atti dell'Assemblea Costituente relativi al sistema tributario.

Nella nostra ricerca fra i vari atti abbiamo trovato il verbale integrale della discussione avvenuta il 23 maggio 1947 in assemblea plenaria dove venne approvato l'articolo 53 della COSTITUZIONE.

Con questo verbale abbiamo reso la parola ai nostri PADRI COSTITUENTI, la sola, che il legislatore ordinario ha l'obbligo di seguire nell'emanare le relative leggi.

SCOCA SALVATORE

COSTITUENTE

CALITRI (AVELLINO) 15 GIUGNO 1894 - 1°MAGGIO 1962

Laurea in giurisprudenza; Avvocato dello Stato; Magistrato

Eletto nel collegio XXIV (BENEVENTO)

Lista elezione: Democrazia Cristiana

Proclamato il 9 giugno 1946

Termine del mandato: 31 gennaio 1948

Iscritto al gruppo parlamentare: Democratico Cristiano dal 15 luglio 1946 al 31 gennaio del 1948

Componente di organi parlamentari:

Giunta delle elezioni dal 26 giugno 1946 al 18 luglio 1946

Seconda commissione per l'esame dei disegni di legge dal 19 febbraio 1947 al 31 gennaio 1948

Ufficio di Governo:

Il Governo De Gasperi: SOTTOSEGRATARIO DI STATO ALLE FINANZE DAL 17 LUGLIO 1946 AL 18 LUGLIO 1947

ATTIVITÀ DI COSTITUENTE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA IN ASSEMBLEA

Interventi sul Progetto di Costituzione della Repubblica

Interventi su Disegni di legge (discussione)

Progetto di Costituzione della Repubblica

Titolo III: RAPPORTI ECONOMICI (discussione articoli) 19 maggio 1947 pag.4048

Su quattro articoli aggiuntivi relativi alla materia tributaria – Art. 53 del testo definitivo (discussione generale) 23 maggio 1947. Pag. 4203/8

Titolo IV: La magistratura (27 novembre 1947) pag. 2554-2555.

DISEGNI DI LEGGE (discussione).

Nuove formule di giuramento 13/12/1947. Pag. 975

Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947 n° 143 concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Da pag. 5582 a pag. 6466.

Statuto speciale per la Sardegna: 28 gennaio 1948. Pag. 4075.4

GLOSSARIO: TERMINI TECNICI RESI COMPRENSIBILI A TUTTI

SISTEMA TRIBUTARIO: (insieme di singole tasse) sui consumi, beni e servizi e sulla ricchezza).

PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO: tutte le singole tasse devono essere informate al criterio della progressività. (le tasse devono aumentare in base alla ricchezza posseduta).

PROPORZIONALITA': applicazione delle tasse percentualmente in parti uguali per tutti i cittadini (per esempio: IVA ed altre tasse dirette).

CAPACITA' CONTRIBUTIVA: reddito imponibile sul quale vengono applicate le tasse.

IVA: IMPOSTA VALORE AGGIUNTO: entrata in vigore nel 1972. Si applica direttamente sui prezzi con varie aliquote.

COMPLEMENTARE: tassa sui redditi personali (dallo statuto albertino fino al 1971).

IRPEF: entrò in vigore nel 1972 e sostituì la tassa complementare sulla persona.

CONCORDATO: era il reddito lordo d'impresa concordato da essa con l'ufficio delle imposte.

MINIMUN-TAX: reddito minimo di impresa concordato fra il governo e le associazioni degli imprenditori per fare in modo che essi pagassero le tasse di importo pari, almeno, come i loro dipendenti.

PARAMETRI: redditi di impresa concordati "in base al fatturato degli anni precedenti".

STUDI DI SETTORE: con essi viene assegnato, con l'accordo del governo e le associazioni degli imprenditori, il reddito minimo lordo d'impresa stabilito sulla loro base organizzativa: (personale, strumenti di lavoro, zone di attività ecc.) questo reddito. ad oggi, viene aggiornato ogni tre anni.

DEDUZIONI: sottrazioni, dal reddito lordo, degli importi di oneri e spese per esercitare il diritto al lavoro e per dare la progressività al sistema tributario.

DETRAZIONI: importi da dedurre dalle tasse da pagare.

ANALITICO: misura esatta e precisa di tutti i ricavi e di oneri e spese.

INDUTTIVO: l'esatto contrario di analitico, per cui da redditi unici particolari ipotetici, si sale a formulare redditi generali ipotetici.

PARLIAMO DI TASSE CON L' ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE

I nostri **Costituenti** decisero la riforma del sistema tributario vigente all'epoca dello statuto albertino che aveva:

- 1) **due tipi di tasse;**
- 2) **differenze di trattamento** fra classi di cittadini ed altre classi, tra varie **categorie di cittadini** e tra diversi territori e località dello Stato.

I due tipi di tasse erano:

- 1) **Le tasse dirette e quelle sui consumi** (*proporzionali uguali per tutti i cittadini*) che creavano una grave **ingiustizia** colpendo pesantemente le classi più povere.
- 2) **Le tasse personali** (*con aliquote quasi progressive*) le quali erano una misera cosa in confronto a quelle sui consumi.

Decisero che:

3) **Le differenze di trattamento** fossero concesse solo per l'attuazione d'interesse pubblico, con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due camere

4) **Le tasse sui consumi, che distribuivano il carico tributario** non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale ma *addirittura in senso regressivo*, costituivano una grave **ingiustizia sociale** ed andava eliminata con una meditata riforma tributaria.

RIFORMA TRIBUTARIA che si è concretizzata all'Assemblea Costituente del **23 maggio 1947**, dove furono **espressi i valori e i principi** che sono alla base dell'articolo **53 della COSTITUZIONE**.

1) *Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;*

2) *Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.*

Cfr. Legge 09/10/1971 n° 825 (Delega legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria).

Edizioni giuridiche SIMONE anno 2006

PERRONE GIUSEPPE CAPANO (anno 1968)
Dal volume “ COSTITUENTE E COSTITUZIONE ”
(edito da UIL) (VALLECCHI EDITORE FIRENZE)

COMPONENTI COSTITUENTE

219 Socialcomunisti, 207 Democristiani, 25 Repubblicani, 29 Liberaldemocratici, 10 Democratici del lavoro, 10 Autonomisti, (questi, gli antifascisti, approvarono la COSTITUZIONE) 9 monarchici e 32 dell'uomo qualunque, i fascisti, (non l'approvarono).

“I **Costituenti** nella sua stragrande maggioranza **antifascisti** hanno pensato al loro passato affinché non ritornasse. Al loro presente nel quale le ingiustizie **sociali, economiche e culturali** erano profonde ed al loro futuro inserendo nella prima parte della **COSTITUZIONE, valori e diritti**, per fare in modo che quelle ingiustizie fossero sanate rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al loro superamento. Valori e diritti che sono dichiarati inviolabili **all'articolo 2** della **COSTITUZIONE**, dove, negli articoli che seguono, si riconoscono i diritti: al lavoro, allo studio, alla salute, allo sciopero, i diritti sindacali, concezione moderna della proprietà privata che non contrastasse con l'utilità sociale, *“progressività dell'intero sistema tributario, che sollevò le ire della destra conservatrice, che eliminasse lo scandalo dei tributi, diretti e indiretti, pagati in larga misura dai redditi fissi, poco dal ceto medio e per niente dai ricchi.”*

Questa prima parte della COSTITUZIONE è rimasta inattuata ed è il risultato di inadempimenti e carenze dovute a un Parlamento composto nella sua maggioranza da **Deputati e Senatori che **rappresentano le forze economiche che, insieme, questa COSTITUZIONE non l'hanno condivisa, ma solo subita.****

Coloro per i quali, **il mutamento della situazione politica opererebbe per la Costituzione di fatto e l'accantonamento di quella di diritto**, non si accorgono che in questo modo essi postulano, in fondo, la consacrazione di uno stato di cose (**il centralismo, il super-potere degli apparati dei partiti, il parlamentarismo formalistico e dissolvitore**), **in una parola per una dittatura informe e larvata**, che è appunto uno degli aspetti tenuti **presenti dai Costituenti** quando elaborarono e consegnarono alla storia un tipo di Costituzione destinato ad evitare qualsiasi forma di organizzazione statale e di governo che serbasse sia pure *in nuce* i germi dell'autocrazia, ed a realizzare per contro la libertà. A questo punto potrebbe tuttavia apparire logica la considerazione che l'esistenza di una **Costituzione di fatto diversa** e talvolta contrastante con quella scritta **dimostra la scarsa vitalità di quest'ultima**, la sua difficile possibilità di aderire alla realtà pratica. L'osservazione in tali sensi è già stata avanzata in Parlamento e fuori, da personalità come Mortati, Valitutti e Bozzi. Nulla, a sommosso parere di chi scrive, di più fallace. *E'ben vero, infatti, che la validità in astratto di una Costituzione, ai fini liberali e democratici per i quali fu decretata, non equivale a validità in concreto.* Ma il ragionamento può valere per una Costituzione posta in atto e fallita ai suoi scopi, ma non per una Costituzione decretata e deliberatamente non ancora attuata”.

RIFLESSIONI

Si può affermare che l'intervento citato sia di grande attualità, perchè la **COSTITUZIONE** per quanto riguarda la prima parte è rimasta **inattuata**. Basti pensare: **al lavoro, al giusto salario, alla libertà di impresa (quattro regioni sono a sovranità limitata)**, alle **pari opportunità** per i redditi bassi e i disoccupati, al **sistema tributario** rimasto ancorato al principio dello statuto albertino per quanto riguarda la mancanza di **progressività** nelle **tasse su beni, consumi e servizi**, mentre quelle **dirette personali** (IRPEF) sono ancora ben poca cosa.

CALAMANDREI PIERO Anno 1968

Dal volume “COSTITUENTE e COSTITUZIONE”
(edito da UIL) (VALLECCHI EDITORE FIRENZE)

Lettera ai giovani sulla COSTITUZIONE: (anno 1955)

“I capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti negli studi.”

Se non hanno i mezzi?

Allora c'è l'articolo 3 della COSTITUZIONE il più importante! Dice così:

“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di FATTO la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.”

Rimuovere gli ostacoli per dare: lavoro a tutti, la giusta retribuzione, scuola a tutti e **DI PIU' A CHI NE HA PIU' BISOGNO**, dare a tutti dignità di uomo, **non ci può essere democrazia se non c'è uguaglianza di fatto nella vita quotidiana e non solo di diritto.**

Allora voi capite da questo che la nostra **COSTITUZIONE** è in parte una realtà **in parte è ancora un PROGRAMMA, un lavoro da compiere.** Quanto lavoro avete da fare!!!!!!!!!!!!

Attuare la **COSTITUZIONE!**

Perchè può accadere che *le libertà politiche e giuridiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche, sociali e culturali*, quindi **polemica** contro il presente in cui viviamo e **impegno** di fare per trasformare questa situazione, però vedete, la **COSTITUZIONE** non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da se, essa è un pezzo di carta che se lo lasci cadere non si muove: **perchè si muova bisogna ogni giorno impegnarsi per la sua attuazione!**

CIRCOLO DI STUDIO SULLA COSTITUZIONE
Diretto dal Prof.re UMBERTO ALLEGRETTI e dalla
Prof.ssa CORSI CECILIA Docenti di Diritto Pubblico
all'Università di Firenze.

CONIUGARE GLI ARTT. 2/3 E SEGUENTI CON
L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE

La nascita della nostra COSTITUZIONE ha iniziato a vedere la sua luce nelle 3 Sottocommissioni dell'Assemblea Costituente, nella Commissione dei 18 e dei 75 e nell'Assemblea plenaria, ed è frutto di un compromesso di alto profilo politico, sociale e morale.

I nostri PADRI COSTITUENTI hanno voluto dare alla prima parte della COSTITUZIONE carattere programmatico in modo che il legislatore ordinario non potesse uscire dal solco dei suoi precetti.

I nostri PADRI COSTITUENTI, ed in primis, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Palmiro Togliatti, Aldo Moro e Concetto Marchesi, protagonisti nella prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente, hanno riconosciuto “ **l'anteriorità della persona umana rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella**”.

La valorizzazione della persona umana si realizza con il riconoscimento di fatto dei **diritti effettivi**:

la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'esercizio di tali diritti;

dalla libertà dal bisogno e quindi della necessità del diritto/dovere al lavoro e di una retribuzione tale da rendere la vita libera e dignitosa.

Diritto effettivo all'istruzione e darne di più a chi ne ha più bisogno, per eliminare in radice quelle disuguaglianze sostanziali che esistono fra le persone e che ne limitano di fatto l'autonomia e la libertà.

Diritto all'assistenza ed alla previdenza, diritto al riposo, diritto alla sicurezza. La Repubblica ha il compito di promuovere le condizioni per rendere effettivi questi diritti e tutti gli altri presenti nella prima parte della COSTITUZIONE.

L'articolo 2 della COSTITUZIONE garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei **doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale** e per questi cita l'articolo 23 per le prestazioni patrimoniali e per queste l'articolo 23 cita l'articolo 53 e l'articolo 53 cita la Legge Delega 825/71 di riforma tributaria istitutiva

dell'IVA e dell'IRPEF, per accertare “i redditi imponibili nella loro effettiva consistenza e dare progressività al sistema tributario nel suo complesso” (imposte dirette e indirette) tramite l'introduzione del sistema analitico/deduttivo/sistematico per l'accertamento dei redditi effettivi, (On.le SCOCA Assemblea Costituente 23 maggio 1947), lasciando definitivamente il metodo induttivo/forfetario/sintetico causa principale di disuguaglianza fra i contribuenti e di una colossale evasione fiscale (On.le Ezio Vanoni 1951).

I nostri **PADRI COSTITUENTI** in uno dei 4 articoli aggiuntivi di materia tributaria con la firma dell' On.le **SCOCA** e fra i tanti altri, dell' On. le **EZIO VANONI** chiedevano: “ *tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla sua capacità contributiva effettiva*”.

Gli articoli della prima parte della COSTITUZIONE specificano come i diritti della persona umana devono essere effettivi, quindi i giuristi ed i legislatori non possono interpretare o derogare le chiare direttive Costituzionali.

La non applicazione dell'articolo 53 vanifica i diritti citati negli articoli 2/3 e seguenti; le vicende politiche, economiche e sociali dei nostri giorni ne sono la plateale testimonianza.

La conoscenza degli atti dei nostri **PADRI COSTITUENTI**, l'esperienza della vita reale quotidiana porta ad **affermare che le attuali normative tributarie riferite all'articolo 53 sono anticostituzionali.**

Infatti i legislatori rinunciando all'accertamento delle **capacità contributive** nella loro **effettiva consistenza** hanno rinunciato anche a **dare progressività al sistema tributario nel suo complesso e quindi reso vani i diritti effettivi contenuti negli articoli della prima parte della COSTITUZIONE.** I governi ci dicono di non poter garantire i diritti effettivi a causa di scarse risorse finanziarie e che ciò è dovuto a **contribuenti che non fanno il loro dovere evadendo i tributi dovuti in modo massiccio.** Ma questa situazione è determinata dall'attuale legislazione che **violando gli articoli 3 e 53** non osserva il dettato Costituzionale; essa fa pagare le tasse ad alcune categorie su una “**parte forfetaria e non nell'effettiva consistenza del loro reddito**” mentre altre categorie pagano le tasse sul “**loro reddito nell'effettiva consistenza**” creando disuguaglianza fra i contribuenti.

Sono proprio i redditi forfetari insieme a deduzioni o detrazione forfetarie senza alcuna documentazione fiscale a determinare la colossale evasione fiscale lamentata dai governi.

Nel libro, dove è stata resa la parola ai nostri **PADRI COSTITUENTI** scritto non solo per i lavoratori dipendenti ma per tutti i cittadini che amano la **COSTITUZIONE**, **non vengono messe in contrapposizione le varie categorie di contribuenti, ma viene registrato la situazione esistente determinata dall'attuale legislazione.**

Al contrario di ciò che avviene oggi, **attuando la COSTITUZIONE**, finirà questa contrapposizione perché avremo tutti parità di diritti e nessuno avrà niente da contestare.

A cura di
Innocenti Torelli Roberto

**IL CIRCOLO ARCI R. ANDREONI E LA FONDAZIONE
DON LORENZO MILANI MOTIVANO LA NECESSITA'
DI PORTARE A CONOSCENZA DI COME
L'ATTUALE SISTEMA DI TASSAZIONE SIA
CLAMOROSAMENTE DIFFORME DAI PRINCIPI
ED I VALORI DEI NOSTRI PADRI COSTITUENTI.**

Questo percorso vuole fare conoscere quali furono i principi ed i valori dei nostri **Padri Costituenti** che li portarono a formulare l'**art. 53 della COSTITUZIONE** in due commi:

il primo dice: tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

il secondo dice: il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

**DAL VERBALE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
(23/05/1947) POSSIAMO LEGGERE.**

ON. SCOCA,(relatore per l'art. 53), relazione concordata con L'On. **MEUCCIO RUINI** Presidente della commissione dei 75 Costituenti incaricati di redigere la **COSTITUZIONE**.

“Il nostro sistema tributario, quello dello statuto albertino, è informato al criterio della proporzionalità,

“se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo”, per cui il peso fiscale del **RICCO** è assai **INFERIORE** a quello del **POVERO** che per una **COSTITUZIONE** come la nostra che vuole essere di **EQUITÀ SOCIALE, FISCALE E DI SOLIDARIETÀ** rappresenta una grave ingiustizia a danno delle classi più povere. questa ingiustizia deve essere eliminata

in sede di accertamento del reddito globale personale, ciò significa che l'onere tributario complessivo (tributi diretti e indiretti n. d. r.) gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività”(On. SCOCA).

“Lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una COSTITUZIONE la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività anziché a quello della proporzionalità. Le dispute dei “dotti” su questo tema mi hanno lasciato sempre perplesso; non così le osservazioni d’ordine pratico.

Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato con l’aliquota del 10%, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato un’imposta del 10% si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. E’ovvio che per pagare l’imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l’aggravio del primo e rendere un po’ meno leggero il secondo. Si può discutere sulla misura della progressività non sul principio”!

“Non si può negare che il cittadino prima di essere chiamato a corrispondere una quota del suo reddito allo Stato per le spese pubbliche, deve soddisfare i suoi bisogni della vita quotidiana e quelli dei suoi famigliari.

QUESTI SONO CARICHI ECONOMICI e TRIBUTARI che caratterizzano la CAPACITÀ CONTRIBUTIVA e che l’articolo aggiuntivo concordato mette a base dell’imposizione; ed i loro importi devono essere UTILIZZATI PER MISURARE GLI IMPONIBILI NELLA LORO CONSISTENZA EFFETTIVA. Se ciò faremo, potremo potenziare l’imposta personale progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario”(insieme di singoli tributi diz. Devoto Oli).

“con l'alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale personale”(On. SCOCA).

*Oggi un figlio costa euro 9.600 all'anno (studio del C.L.E.N. marzo 2007): questa, come tutte le altre è una spesa che caratterizza quella **capacità contributiva** di cui parlava l'On. SCOCA per cui occorre dedurre l'importo in sede di calcolo del reddito globale personale e in tal modo applicare la **progressività di tutti i tributi nel suo complesso**(On. RUINI Ass. Cost. 23/05/1947).*

La **grave ingiustizia** non potrà essere eliminata e la **progressività del sistema tributario nel suo complesso** non potrà esserci se, **oneri e spese** (comprehensive di IVA e altri tributi) non vengono **dedotte dal reddito lordo effettivo nell'effettiva misura** nella dichiarazione dei redditi, come detta il criterio direttivo della **Legge delega di riforma tributaria n°825** del 10 ottobre 1971.

In altre parole **non si potrà avere equità sociale, fiscale e legalità COSTITUZIONALE se nella dichiarazione dei redditi vengono inserite, al contrario di ciò che dice la Legge delega, deduzioni dal reddito lordo di oneri e spese forfetarie, non vere, indicate dalla legge **NORMATIVA 917/86.**** (n.d.r.).

On. MEUCCIO RUINI “la proposta dell'On. SCOCA è larga e ingegnosa e nella sua alta competenza ha voluto **richiamare il criterio della progressività**; ma ha tenuto conto che non si può applicare a **tutti i singoli tributi**; ed è ricorso alla formula che **l'onere complessivo dei tributi che gravano su ogni cittadino sia progressivo. Criterio esatto; ed in sostanza equivalente all'altro, su cui poi proponenti e commissione si sono accordati;** che il **COMPLESSO DEL SISTEMA TRIBUTARIO SIA INFORMATO A PROGRESSIVITÀ.** In complesso la disposizione che ora vi leggerò, che è stata **CONCORDATA DAI TRE PROPONENTI** sotto gli auspici della commissione è

questa: *“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. E’ un’espressione sintetica di stile Costituzionale e non è inesatta né incompleta.* La commissione è tranquilla nell’accogliere questo emendamento che costituirà probabilmente un articolo del titolo economico, probabilmente perché lo collocheremo dove apparirà opportuno nella revisione e nel coordinamento finale, *in quanto è nella sua sostanza una **DISPOSIZIONE DEMOCRATICA**, e non crea difficoltà pratiche “PER LE ASSEMBLEE POLITICHE”(On. SCOCA) di applicazione e nessuna dubbiozza”.*

“L’ON. le SCOCA si è giustamente preoccupato del fatto che troppo spesso vengono introdotti nelle leggi fiscali esoneri e facilitazioni che si traducono in privilegi e disuguaglianze fra le categorie di contribuenti; ed ha chiesto che si provveda con una disposizione apposita. Lo faremo nell’articolo che parla delle leggi finanziarie”.

N.B. Questo metodo di calcolo per rendere progressivi tutti i singoli tributi (il sistema tributario) in base alla propria capacità contributiva fu messo in votazione dal presidente d’assemblea **Umberto Terracini** il 23 maggio 1947 e approvato!

Ancora **L.’On. SCOCA**,(sul principio di uguaglianza): *“Se esaminiamo la nostra legislatura, quella dello statuto albertino, accanto alle normali leggi d’imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, tra varie categorie di contribuenti lesive dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale presenti in questa prima parte di COSTITUZIONE. Queste gravi mende della nostra legislazione vanno **eliminate** con una radicale riforma del nostro sistema tributario”.*

**QUESTI PRINCIPI E VALORI DEI NOSTRI
COSTITUENTI SONO CLAMOROSAMENTE
INAPPLICATI DALL'ATTUALE LEGISLAZIONE.**

**QUANTO AFFERMATO VERRÀ DIMOSTRATO
ANALIZZANDO L'ATTUALE METODO DI CALCOLO
DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E DELLA
PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL
SUO COMPLESSO.(INSIEME DI SINGOLI TRIBUTI).**

IL SISTEMA TRIBUTARIO VOLUTO DAI NOSTRI PADRI COSTITUENTI

La progressività Costituzionale del sistema tributario (somma dei singoli tributi - IVA/IRPEF/ ed altre ancora) è il criterio esatto per determinare la capacità contributiva nella consistenza effettiva ! (On. SCOCA Ass. Cost. 23/05/1947)

Capacità contributiva e progressività dell'intero sistema tributario sono due facce della stessa moneta!

Questi sono i principi e i valori dei Costituenti che hanno formato *l'art. 53 della COSTITUZIONE.*

(Dal verbale dell'Assemblea Costituente del 23 maggio 1947)

On. SCOCA: "l'On. CORBINO ha detto che se dobbiamo attuare la progressività dobbiamo dirigersi verso l'imposta unica personale. Io direi che non è necessario far questo per applicare il principio della progressività, così come noi l'abbiamo inteso e come l'On. Presidente della commissione lo ha illustrato. Basta capovolgere il rapporto fra imposte reali e personali. Dicevo dianzi che oggi il nostro sistema tributario è imperniato principalmente sulle *imposte dirette reali, ad aliquota proporzionale e che l'imposta complementare personale, che è l'unica imposta diretta di carattere progressivo, è comparativamente ben poca cosa.* Ma si può e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione. **Possiamo mantenere le imposte dirette proporzionali (e si debbono mantenere come necessaria base di accertamento dell'imposta personale che colpisce il reddito complessivo del cittadino) e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva.**

Se ciò faremo, *potremo potenziare l'imposta progressiva personale e farla diventare la spina dorsale del sistema tributario*"

(On. SCOCA, Assemblea Costituente 23 maggio 1947)

Queste volontà dei nostri Costituenti sono state recepite dalla Legge delega di riforma tributaria n° **825** del **9 Ottobre 1971** istitutiva dell'IRPEF e dell'IVA che detta i criteri direttivi ai quali i governi dovevano attenersi nell'emanare le leggi normative. **La legge 600/73 e legge 917/86 e seguenti**, normative della legge delega **825**, disattendendo i suoi criteri direttivi, **lascia inalterati i principi tributari dello statuto albertino, (proporzionali nei tributi diretti e sui consumi, (ancora oggi rappresentano i due terzi del gettito tributario globale) e di una lieve progressività sui redditi personali);** perpetuando, così, la *disuguaglianza* fra i contribuenti e le *ingiustizie sociali e fiscali* che, **sarebbero eliminate, attuando la Costituzione e la Legge delega 825.**

Tale legge che detta i criteri direttivi ai governi, all'art. 2 comm. **6/9/10/13** permette, con le **deduzioni di oneri e spese nell'effettiva misura, l'accertamento dei redditi imponibili nella loro "consistenza effettiva"** e la **progressività di tutti i tributi nel suo complesso** applicando le aliquote impositive da essa raccomandate che non rappresentano **aspetti di confisca della ricchezza.**

LE TASSE SECONDO DON LORENZO MILANI

“Nel 1898 il **“RE”** buono onorò della gran croce militare il monarchico generale Bava Beccaris per i suoi meriti in una guerra che è bene ricordare. L'avversario era una **folla di mendicanti** che aspettavano la minestra davanti a un convento a Milano. Il generale al grido **“Savoia, Savoia”** **li prese a colpi di cannone e di mortaio solo perchè i ricchi** (allora come oggi) **esigevano il privilegio di non pagare le tasse.** Volevano sostituire **la tassa sulla polenta** con qualcosa di peggio per **i poveri** e di meglio per loro. Ebbero quel che volevano. **I morti furono 80**, i feriti innumerevoli. **Fra i soldati non ci furono né morti né feriti. Finito il servizio**, i militari tornarono a casa a mangiar polenta. **Poca perché era rincarata”**.

(DA L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU')
DON LORENZO MILANI

“Povero è chi consuma tutte le sue entrate. Ricco chi ne consuma solo una parte. In Italia per un caso inspiegabile, **i consumi sono tassati fino all'ultima lira. Le entrate solo per burla.** Mi hanno raccontato che i trattati di scienza delle finanze **chiamano questo sistema “indolore”.** Indolore vuol dire **che i ricchi riescono a far pagare le tasse ai poveri senza che se ne avvedono.** All'università certe cose si dicono **c'è solo i signorini, nelle scuole inferiori non si può, non sta bene far politica a scuola. Il padrone non vuole”**.

Uno studente di medie superiori **costa ai poveri 298.000** l'anno. **Il suo babbo ne spende in tasse scolastiche 9.800.** Uno studente universitario **costa ai poveri 368.000** lire l'anno. **Il suo babbo ce ne mette 44.000.** Un medico **costa ai poveri complessivamente 4.586.000** lire. **Il suo babbo ce ne mette 244.000.** Poi con quella **laurea che gli hanno regalato i poveri chiede 1.500** lire per una visita di **un quarto d'ora**, (proprio come oggi: per una visita di dieci minuti nella struttura pubblica occorrono **28 euro**) **sciopera**

contro la **mutua** ed è **contrario** alla **medicina nazionalizzata di tipo inglese**.

(DA LETTERA A UNA PROFESSORESSA)

DON LORENZO MILANI

“All’interno della scuola di **Barbiana** un cartello riportava la **piramide sulla selezione scolastica**, un’altro riguardava il **gettito fiscale** suddiviso tra **tasse dirette e tasse indirette**, per **dimostrare** che la scuola la pagavano con le tasse i figli di coloro che poi la scuola trascurava e perdeva”.

Ancora **Don LORENZO MILANI** sull’istituzione di un **doposcuola nel comune di Calenzano (FI) (12 ottobre 1963)**

(Rivolto ai genitori):

“Mettetevi in uno stato d’animo di sovrani; smettete di avere paura, ricordatevi che i **professori li pagate voi** e li pagate caramente. Non so se sapete che le tasse le pagate voi, non le pagano i ricchi. In Italia il sistema è tale che le tasse le pagano i poveri. E sapete quanto spendete di tasse? Se ve lo dico non ci credete: spendete **72mila lire a persona**. Dico, ogni persona spende **72mila lire**. Voi non ve ne accorgete perchè sono comprese nel prezzo della roba che voi comprate maggiorato da chi dice di pagare le tasse, ma non le paga. Non sono mica i commercianti o gli industriali che le pagano; loro le gravano su di voi. Quando voi pagate la roba, questa è già tassata. *I commercianti sono gli esattori dello Stato.*

Tutti, anche i **disoccupati**, semplicemente mangiando, qualunque cosa mangino, o consumino, anche il sale e la luce, pagano le tasse. Ciò significa che una **famiglia di 5 persone** spende mille lire di tasse al giorno. Se pensate a questo, ricordatevi che comandate voi, non la preside, non il provveditore o il ministro dell’istruzione”.

(DA “LA PAROLA FA UGUALI”)

MICHELE GESUALDI

I dotti chiamano questo sistema indolore

Le affermazioni di **DON LORENZO MILANI** erano talmente vere **che ancora oggi si cerca di far credere che siano i titolari d'impresa a pagare "l'IRAP" (imposta regionale sulle attività produttive)**, che ha sostituito "la tassa sulla salute" ed altre ancora, ma invece sono "caricate" nel prezzo e le pagano i consumatori, chiaramente quelli a reddito fisso (ovvero fesso), penalizzando, essendo tasse proporzionali e non progressive, pesantemente i redditi medio/bassi.

QUESTO E' LO SPORT PREFERITO DALL'ATTUALE SISTEMA FISCALE (n . d. r.)

N.B. I nostri Costituenti volevano che queste tasse indirette che provocano una grave ingiustizia verso le classi più povere trovassero la loro progressività in sede di calcolo del reddito globale personale. (La dichiarazione dei redditi.)

A PROPOSITO DI TRIBUTI "CARICATI" SUI PREZZI INTERROGAZIONE DELL'ON. LE TOGNI

"ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 14 DICEMBRE 1946"

"Voi tutti sapete quale sia la misura dei contributi che vengono oggi a gravare sui salari e gli stipendi degli operai e impiegati. Per gli impiegati l'ammontare globale dei contributi è del **28,45%** sullo stipendio base, vale a dire che su uno **stipendio** più l'**indennità di contingenza** di lire **22.075** gravano per contributi vari, lire **4.290,20**.

Ma dove la percentuale sale a cifre astronomiche è sui **salari**, sulle **retribuzioni degli operai**. Abbiamo una media che va dal **55,50%** minimo al **75,65%** sulla paga base, e, facendo la percentuale sul cumulo della paga e della contingenza, si va da un minimo del **35** ad un massimo del **41%**. Questa ridda di miliardi moltiplicati per i milioni di contribuenti avremo un'idea della **massa di denaro, cifre ingenti, carico veramente notevole** che

in definitiva **paga il consumatore**, evidente essendo che il **datore di lavoro non fa altro che rivalersi dei contributi a suo carico sui prezzi di costo e quindi sui prezzi di vendita**".

Il **Ministro** della ricerca scientifica e dell'università **FABIO MUSSI** in una trasmissione televisiva (*8 e mezzo*) ha dato questa notizia:

"durante un incontro con docenti universitari ho appreso che il 94% dei laureati è figlio di professionisti!

(COME AI BEI TEMPI DELLO STATUTO ALBERTINO)

Oggi il nostro sistema formativo offre 200 giorni di scuola per 4/5 ore al giorno e 165 giorni di vacanza.

La nostra gioventù da cosa sarà formata? Dalle, poche, 4/5 ore di scuola o dalle altre, molte, ore con gli occhi aperti su questo mondo che viene definito moderno ma che determina molti " debiti " e pochi " crediti " scolastici?

E' molto urgente invertire questa situazione di fatto ed investire nella scuola di ogni ordine e grado le risorse economiche necessarie per eliminare quelle differenze sociali che a dispetto delle migliori intenzioni ancora esistono!

UN MAGISTRATO FIORENTINO:

"Quando frequentavo l'università pur essendo figlio di un lavoratore dipendente non avevo diritto al presalario a causa di un reddito troppo alto mentre i figli dei liberi professionisti ne avevano diritto perchè i loro padri avevano un reddito troppo basso"! (E' possibile)?


DUE LETTERE A REPUBBLICA (Ottobre 2007)

1)Ho un figlio che frequenta una scuola privata e per scelta non ho mai chiesto nessun contributo pubblico regionale; siccome sono io che ho scelto di mandare mio figlio alla scuola privata è giusto che paghi questa scelta anche perché lo Stato mi ha messo a disposizione una scuola pubblica gratuita. Ciò premesso trovo veramente sbagliato il sistema adottato per esempio nella mia Regione, per concedere i contributi alle famiglie: viene infatti adottato il criterio del "reddito dichiarato" cosa che si presta ad

evidenti iniquità. I risultati sono che professionisti, imprenditori, commercianti hanno ottenuto il contributo, mentre numerosi dipendenti, che forse ne avrebbero maggiore bisogno, sono stati esclusi. Tocco con mano tutti i giorni la cosa quando accompagno mio figlio a scuola e noto il tipo di auto con cui accompagnano i figli.

2) Come il signor M.P. (lettera del 23 ottobre), anche io, quando ho scoperto l'esistenza del modello Isee (indicatore della situazione economica), mi sono accorto della sua iniquità quando, per poter partecipare alla selezione per un lavoro nell'amministrazione pubblica, i miei figli, (laureati) sono stati classificati nella fascia alta (dopo il cento). Faccio presente che mio marito ed io siamo due pensionati, impiegati nel settore privato, certo non dei benestanti. Sono d'accordo che le persone più bisognose siano privilegiate rispetto a chi sta meglio, ma attenzione: lo sappiamo benissimo come vanno le cose in questo Paese di furbi, ci sono persone che presentano modelli Isee con reddito "zero" (molti di questi probabilmente evasori fiscali).

Da queste due lettere si evince che le dichiarazioni dei redditi con l'attuale sistema di accertamento degli imponibili sono "FASULLE" e non vere e penalizza i redditi fissi che invece sono VERI!



Tasse proporzionali su beni, consumi e servizi
(2.932 miliardi di Lire)

Tasse dirette personali
(848 miliardi di Lire)

Albero delle tasse all'interno della scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani

**CIRCOLO DI STUDIO SULLA EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
CONIUGARE GLI ARTT. 2/3 E SEGUENTI CON L'ART. 53
DELLA COSTITUZIONE**

CONTRIBUTO DI DEL PRETE GIUSEPPE

I **PADRI COSTITUENTI** hanno assegnato ad ognuno di noi, la capacità di contribuire con il nostro lavoro, al mantenimento dello Stato, tramite la tassazione diretta e indiretta. Era tra l'altro nelle loro intenzioni che ognuno di noi fosse chiamato a contribuire secondo la propria capacità di produrre ricchezza con aliquote che aumentano con l'aumentare del reddito. Tutto ciò emerge dallo studio che è stato effettuato sull'articolo 53 da un gruppo di lavoro che con riunioni bisettimali coordinato dal Prof.re Umberto Allegretti dalla Prof.ssa Cecilia Corsi e con documentazione (verbali delle Sottocommissioni e dell'Assemblea Costituente) fornita dalla commissione cultura del Circolo Arci R. Andreoni. Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che esiste uno scollamento tra quanto predisposto dall'art.53 e l'attuale sistema tributario. Emerge che non tutti siamo uguali nei confronti del fisco decadendo così il principio Costituzionale di uguaglianza ed annullando di conseguenza il principio che tutti dobbiamo contribuire ed ognuno secondo il proprio grado di ricchezza.

Assistiamo ad oggi che un lavoratore dipendente o pensionato è tassato fino all'ultimo centesimo mentre un lavoratore indipendente, con gli strumenti messi a sua disposizione può evadere tranquillamente più del 70% del reddito prodotto.

**ESEMPIO DI COME E'ORGANIZZATA L'EVASIONE FISCALE
(IVA + IRPEF) TACITAMENTE CONSENTITA DALL'ATTUALE
SISTEMA TRIBUTARIO**

L'esempio ha come soggetto il titolare di un Bar sottoposto a “**studio di settore**”. Il sistema tributario concorda ed assegna, con la sua associazione di categoria, un reddito forfetario determinato dagli “studi di settore” al suo Bar, dal quale deriva, anche, il suo reddito personale soggetto a IRPEF. Premesso che nel prezzo di rivendita sono sommati tutti i costi complessivi della ditta compresi gli oneri fiscali e contributivi, ferie, malattie, e di una percentuale di spese impreviste.

FACCIAMO QUESTO ESEMPIO SUL CAFFÈ

Il titolare del Bar si approvvigiona di **2** pacchi di caffè da **3** kg. Cadauno; il primo regolarmente **fatturato** il secondo al “**nero**”.

Considerando che ogni pacco costa **100,00** euro + il **20%** di IVA si verifica che l'erario non incassa il **20%** del secondo pacco (**20** euro).

Facciamo qualche calcolo al minuto;

Per una buona degustazione occorrono **6** gr. di miscela, che il nostro barista venderà a **1** euro, composto così: **0,8** euro di miscela ed altri costi + **0,2** euro di IVA.

Se dividiamo il contenuto di un pacco di caffè, che ricordiamo essere **3.000** gr. otteniamo **500** tazzine di caffè.

Ricordando che sono vendute a **1** euro ognuna saranno incassati **500,00** euro così ripartiti: **400** euro al barista e **100** euro (IVA), compresa nel prezzo, all'erario.

Dei **100** euro all'erario in effetti il nostro barista ne versa **80,00** in quanto gli altri **20,00** li ha versati al suo fornitore al momento dell'acquisto.

Con questa operazione il nostro imprenditore barista in effetti pagherà tasse su **300,00** euro ovvero: **400,00** di incasso reale meno **100,00** euro pagati al suo fornitore per il pacco di caffè.

Questo il calcolo del pacco con fattura; e quello senza fattura?

Analizziamo:

- a) il nostro barista incasserà comunque **500,00** euro, pagherà **100,00** euro al fornitore del caffè e rimarrà con **400,00** euro netti in quanto non pagherà all'erario gli **80,00** euro di IVA comprese nella somma derivata dalla vendita delle **500** tazzine di caffè vendute al prezzo di 1 euro cadauna e pagata dai clienti.
- b) Sui **400,00** euro non pagherà tasse (IRPEF).

RIFLESSIONI DEL GRUPPO DEL CIRCOLO DI STUDIO IN PRESENZA DEGLI ESPERTI

Questo esempio sul caffè, che può essere capito anche da un bambino, vale per qualsiasi tipologia di merce o di attività imprenditoriale.

Da quanto rappresentato risulta chiaramente come l'attuale sistema tributario, rinunciando ad accertare ai lavoratori indipendenti i redditi nella “consistenza effettiva” (On.le SCOCA Ass. Cost.) assegnando a loro, invece, redditi forfetari (non veri), e di converso assegnare redditi nella “consistenza effettiva” (veri) ai lavoratori dipendenti e pensionati insieme alle detrazioni/deduzioni forfetarie senza alcuna documentazione, determina:

- 1) una colossale evasione fiscale.
- 2) lede e viola platealmente il principio Costituzionale di uguaglianza.
- 3) Non accerta gli imponibili nella “consistenza effettiva”
- 4) non applica il principio della progressività di tutti i tributi nel suo complesso.
- 5) falsa l’equilibrio sul quale si basa la libera concorrenza fra le ditte.

UNA DOMANDA

I milioni di euro evasi, invece di essere versati all’erario, dove finiscono?

RISPOSTA

In acquisti di beni e consumi di lusso, sempre a “nero”, ma molti milioni che dovevano essere già in possesso dello Stato, vengono prestati allo Stato sottoforma di BOT e CCT e vengono resi dallo Stato con gli interessi, tassati al 12,5%, aggiungendo al ladrocinio legalizzato altro ladrocinio sempre legalizzato a danno dei redditi fissi (fessi).

(AL DANNO SI AGGIUNGE SEMPRE LA BEFFA)!

BREVE STORIA DI VITA QUOTIDIANA DI UN AMICO 50 ANNI DI LAVORO CONTRO 40 DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Finita la scuola elementare arriva il **1°impiego**: pellettiere senza libretto di lavoro in varie ditte per quattro anni.

2°impiego: commesso per sei mesi con libretto poi licenziato perché aveva finito l'apprendistato.

3°impiego: pellettiere senza libretto.

4°impiego: pellettiere con libretto, ma senza contributi previdenziali.

5°impiego: commesso in un magazzino all'ingrosso di merceria dove il rappresentante era anche dipendente dell'istituto geografico militare. Il mio amico fu licenziato perché il suo posto venne preso dal figlio del titolare.

6°impiego: aiuto magazziniere in un magazzino all'ingrosso di abbigliamento, pelletteria e bassa merceria. Il suo lavoro consisteva nel ricevere le merci e di riscontrare le loro quantità che erano scritte su **due** bolle di consegna:

una **gialla** e una **bianca** e ciascuna conteneva il **50%** dell'intera quantità, a volte la gialla conteneva il **70%** a volte il **100%**, la bolla di *consegna* **gialla** la metteva in una scatola "nascosta" in cantina l'altra la consegnava al ragioniere in amministrazione. Dopo tre anni di quella routine passò al reparto spedizioni e in quel momento comprese cosa significava bolla di consegna **gialla**. *Significava 50/70/100 % di merce arrivata "a nero"* e nella stessa precisa quantità usciva "a nero" salvo che a fine anno i **clienti chiedevano fatture false perché erano "troppo bassi" rispetto ai redditi concordati! I clienti dicevano che così fanno tutti i loro fornitori sia grossisti che produttori.**

Il mio amico era rappresentante sindacale e fu licenziato, secondo lui, senza "giustificato motivo". Si rivolse al suo sindacato, ma il Segretario, una volta sentito come si erano svolti i fatti, sentenziò che aveva torto e che non c'era niente da fare.

Cercò un avvocato perché voleva intentare una causa contro il suo ex titolare, lo trovò e lo difese talmente bene che il **giudice riconobbe che i fatti non costituivano “giustificato motivo” per il licenziamento** e condannò il titolare alla sua riassunzione oppure in caso di rinuncia ad un rimborso pari a 10 mensilità. Il mio amico decise per le 10 mensilità e iniziò l'attività, in proprio, di rappresentante di abbigliamento dalla produzione all'ingrosso. Essendo libero professionista decise che avrebbe venduto **“tutto fatturato”** e il risultato fu, *avendo fatto i conti senza l'oste*, che **perse le aziende rappresentate**. Infatti i clienti e anche le aziende non volevano fatturare tutto ma, come lui stesso aveva sperimentato, solo in minima parte. **Se voleva lavorare doveva adeguarsi. Il sistema è tale che non permette la legalità!** E così fece: perché così fanno tutti!

(Che differenza c'è fra un imprenditore (e la legge) che non permettono ad una persona di lavorare nella legalità ed un mafioso che chiede il “pizzo” all'imprenditore altrimenti gli brucia l'azienda e non gli permette di lavorare)?

Secondo il mio amico i governi che si sono avvicendati alla guida del paese hanno inventato: *i redditi concordati, la minimum/tax, i coefficienti, i parametri e gli studi i settore per fare pagare, sapendo di fallire, le tasse ai titolari di redditi d'impresa almeno come le pagavano/le pagano i loro dipendenti, ma niente da fare!* Quando compilava la dichiarazione dei redditi con l'**ausilio degli esperti** della sua associazione di categoria, gli veniva consigliato di **“gonfiare le spese”** per avere un minore reddito imponibile e così **pagare meno tasse**.

Tanto per la cultura della legalità (n .d. r.)!

Il mio amico ha sempre pensato, data l'esperienza avuta, che le deduzioni di oneri e spese dal reddito lordo dimostrate dalle relative fatture, avrebbe avuto l'effetto di fare emergere il **“nero”**. Proponendo ai suoi colleghi questo modo legale di pagare le tasse si sentiva rispondere: **“così non possiamo più fare il “nero”!**

La sua convinzione ha trovato legittimità da quando ha scoperto che anche i **nostri Costituenti**, come vedremo in seguito, per dare progressività al sistema tributario, volevano che **tutti i tributi** (chiaramente tutte le spese comprensive dei tributi) fossero **utilizzati per accertare i redditi tassabili nella loro CONSISTENZA EFFETTIVA** e per tal modo potenziare l'imposta progressiva sul reddito **PERSONALE GLOBALE** e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario.

(“Così lasceremo per sempre i principi della proporzionalità dei tributi in vigore con lo statuto albertino in netto contrasto con questa prima parte di Costituzione che si ispira ai principi di equità sociale, fiscale e di solidarietà.) (On. SCOCA Ass. Costituente 23 maggio 1947”).

60 ANNI DI EVASIONE FISCALE E DI RICERCA DEL CONSENSO ELETTORALE

Qualcuno crede che la questione fiscale sia soltanto una faccenda di “*vile denaro*”. Non è così. Il denaro non è affatto vile quando si fatica per guadagnarlo onestamente. Inoltre, e soprattutto, bisogna ricordare che *la democrazia non è democrazia se il fisco non è democratico*. Fino a quando la leva fiscale è usata per la ricerca del consenso politico e non per le spese pubbliche il fisco non può essere democratico e non vivremo in uno **STATO DI DIRITTO! IL “FISCAL DRAG”**, per cui l’aumento dei prezzi, per esempio quelli petroliferi, aumenta il carico fiscale in modo automatico, senza una deliberazione del Parlamento, ha ben pochi numeri per essere giudicato democratico e **Costituzionale!** (art. 23 COST.). Se in relazione a questi aumenti il fisco non accerta il variare dei redditi, allora non osserva neppure **la regola Costituzionale** di far pagare le tasse secondo la **propria capacità contributiva**, applicando a essa la **progressività dei tributi nel suo complesso**, ed abbiamo la prova che il *sistema fiscale è ancora fissato ai principi dello statuto albertino*. Nel 1991 **G.Tremonti** diceva: “la crescita dell’evasione fiscale, con questo sistema, è inevitabile” e aveva proposto di passare, “**dalla tassazione delle persone alla tassazione sulle cose**” (beni, consumi e servizi n.d.r.) che con l’attuale, il solito del 1991, sistema di accertamento dei redditi imponibili andrebbe a colpire in modo grave i redditi medio bassi essendo l’IVA necessariamente proporzionale (*ma deducibile “per dare progressività al sistema tributario nel suo complesso, in sede di calcolo del reddito globale personale”*).

(On.li, **SCOCA**, **M. RUINI**, ASSEMBLEA COSTITUENTE 23/05/47). Sempre **G.Tremonti** giudicava la **minimum/tax** (reddito lordo d’impresa forfetario/ipotetico, n. d. r.) “un provvedimento che giustifica l’evasione fiscale: **l’evasore che finora ha dichiarato**”

sopra il minimo (concordato con l'ufficio delle imposte n. d. r.) **si sentirà in regola**".

Proprio come oggi con gli "studi di settore (n. d. r.)

Sempre **G.Tremonti**: "chi nel 1993 dovrà dichiarare redditi del 1992 si dovrà autoconfessare ma sicuramente un condono, **io sono contrario**, alla fine ci sarà"! "Sarebbe il colpo finale alla credibilità del sistema, da venti anni si sono **inventati redditi minimi**, si sono concessi **condoni massimi**, occorre ritornare al reddito concordato".!

Invece **G.Benvenuto**, nel 1992, segretario generale del Ministero delle finanze, per **combattere l'evasione raccolse tutti i dati fiscali disponibili sui contribuenti** incrociandoli con quelli dell'INPS, dell'ENEL della SIP e della RAI. "Sapendo di *questi incroci, molti evasori saranno molto più cauti nel fare i furbi con il fisco. Ma entro un anno, è bene si sappia, questi incroci li realizzeremo*". Introdusse anche il redditometro, ma niente da fare, l'evasione fiscale continuò a fare la sua strada. Introdusse i CAAF così liberò 15 milioni di dichiarazione dei redditi dagli uffici ministeriali ed ebbe più personale per stanare gli evasori! **Raccontò di un commesso del SENATO il quale non aveva potuto trovare posto al figlio all'asilo nido perché aveva il reddito più alto del suo macellaio il quale il posto al nido lo aveva ottenuto!**

(Proprio come accade oggi in molte occasioni n. d. r.)

Disse! "Dobbiamo intensificare la lotta all'evasore da lavoro autonomo perché è in gioco la tenuta della democrazia"!

Rosina F. fiscalista di Genova alla domanda di cosa pensava della minimum/tax rispondeva "è irrealistica in quanto giovani professionisti che non arrivano al "minimo", non per questo, gli possiamo dire di cambiare mestiere. **Per vincere l'evasione fiscale occorre dare la possibilità di scaricare l'IVA in sede di dichiarazione dei redditi**". (*Giusto modo per accertare capacità contributiva effettiva e dare progressività al sistema fiscale nel suo complesso (On. M. RUINI Ass. Costituente 23/05/1947 .*

Le dichiarazioni dei redditi nel 1990.

Lavoratori dipendenti, media nazionale 22,5 milioni

Imprenditori, media nazionale 20 milioni.

Professionisti, media nazionale 30,2 milioni.

Artigiani, media nazionale 14,4 milioni.

(SIMILI ALLE ATTUALI E A QUELLE PRECEDENTI n. d. r.)

A 23 anni dall'entrata in vigore della **COSTITUZIONE** il 9 ottobre 1971 il Parlamento delega al governo con la legge 825 di emanare le disposizioni per attuare la relativa riforma tributaria secondo i **principi ed i valori Costituzionali della capacità contributiva e della progressività dell'intero sistema tributario** tenendo presente i **criteri direttivi della Legge delega**. Criteri direttivi che, le leggi normative, hanno ampiamente disatteso, infatti con l'entrata in vigore della legge (600/73) **Visentini**, i contribuenti furono divisi in due categorie: i lavoratori dipendenti e i pensionati con redditi **fissi certi** e con trattenute fiscali alla fonte, lavoratori indipendenti o con partita IVA con redditi **ipotetici non veri**, con libertà assoluta di non dichiarare il vero e con la garanzia dell'impunità pressoché totale dovuta ancora ai "redditi concordati" con il governo. In occasione dell'entrata in vigore della "minimun/tax" nel 1992 che chiedeva alle partite IVA di **dichiarare al fisco un reddito almeno pari al proprio dipendente** le maggiori forze politiche si schierarono con i redditi indipendenti a *dimostrazione come anche allora il fisco fosse strumento per la ricerca del consenso politico e non il mezzo affinché, per concorrere alle spese pubbliche, fossero rispettati i principi Costituzionali della capacità contributiva e della progressività del sistema fiscale nel suo complesso.*

(**Insieme di singoli tributi-Dizionario Devoto Oli**).

Concludendo questa introduzione possiamo affermare che il *sistema tributario* adottando strumenti non idonei:

dai “*redditi concordati*” alla “*minimum/tax*”, dai “*coefficienti*” ai “*parametri*” agli attuali “*studi di settore*”;

non ha applicato la *progressività di tutti i tributi nel suo complesso* e non *accerta la capacità contributiva* nella sua *consistenza effettiva* (On.li **RUINI** e **SCOCA** Assemblea Costituente 23 maggio 1947), legalizzando un'enorme evasione fiscale.

IL “CONNUBIO” REDDITI FORFETARI (invisibili) E DEDUZIONI FORFETARIE (non vere), ha determinato, nel 2005, **210 miliardi di mancato gettito IRPEF/IVA (EURISPES febbraio 2007)** e **35 miliardi di contributi previdenziali**.

Anche le “**concessioni**” da parte dei Governi di **minori o maggiori deduzioni o detrazioni forfetarie** per oneri e spese, non essendo **nell'EFFETTIVA MISURA** (Legge 825) non si ottengono gli imponibili **nella “CONSISTENZA EFFETTIVA”**.(On. **SCOCA** Assemblea Costituente 23/05/1947).

Tali “**concessioni**” rappresentano la “**cultura**” della ricerca del **consenso clientelare ed elettorale** e non la **CULTURA PER LO STATO DI DIRITTO DEI CITTADINI**

N.B. I RIFERIMENTI A G. TREMONTI, G. BENVENUTO E F.ROSINA SONO RIPRESI DA “TASSE, TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL FISCO E NON HANNO MAI OSATO DIRVI” EDITO DA “PANORAMA” NOVEMBRE 1992.

CONOSCERE PER NON FARSI FREGARE DA NESSUNO (I CARE)!

COME L'ATTUALE LEGGE (917/86) ACCERTA REDDITI LORDI NON VERI E PRODUCE L'EVASIONE SUI PRODOTTI "DALLA PRODUZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE" E NEI SERVIZI.

1) Se un consumatore compra un oggetto a "nero" significa che il negoziante lo ha comprato a "nero" dal grossista il quale a sua volta gli è venduto a "nero" dal produttore.

2) Seguendo questo percorso è **facile capire** che l'evasione inizia dalla produzione, passa attraverso il grossista ed infine arriva al negozio. *Da tenere presente che all'interno di questi passaggi esistono altri rami di evasione* (tutti gli addetti all'intermediazione ed ai trasporti). Come possiamo vedere *la filiera dell'evasione segue binari infiniti e paralleli*, ma nascosti, a quelli **legali** e quest'ultimi si fermano appena **raggiunto il fatturato** (ipotetico/non vero) *assegnato dagli studi di settore e concordato dalle associazioni delle categorie dei lavoratori indipendenti (partite IVA) e dal Ministero delle finanze.*

Anche quando compriamo servizi da professionisti funziona il **ricatto di chi vende**: non ti rilascio il **documento fiscale** così **non paghi l'IVA** e ti faccio pure uno "sconto"!

AL CONTRARIO

Col sistema **Costituzionale** di accertamento della *capacità contributiva effettiva* e della *progressività dell'insieme dei singoli tributi (SISTEMA TRIBUTARIO)*, che per ottenerla è necessario *calcolare il reddito imponibile al netto di tutti gli oneri e spese nell'effettiva misura* (legge 825/71 delega di riforma tributaria istitutiva dell'IRPEF e dell'IVA) *documentati/e dai relativi documenti fiscali*:

OTTERREMO:

1) *La vera equità fiscale e la solidarietà sociale*, ovvero pagare le tasse *secondo la propria capacità contributiva* e con la **progressività** voluta dai nostri **PADRI COSTITUENTI**, la

“**SPINA DORSALE**” del sistema tributario (insieme di singoli tributi,diz. DEVOTO OLI) (On. **SCOCA** Ass. Cost. 23/05/47).

2) *L'ingresso nella legalità fiscale* che avverrà nel preciso momento che, **per l'acquisto di beni, consumi e servizi, verranno rilasciati i relativi documenti fiscali, necessari per ottenere la deduzione dei loro importi dai redditi lordi** per calcolare i redditi imponibili nella “consistenza effettiva”. Gli importi di tutti documenti fiscali appariranno, **finalmente**, nelle dichiarazioni dei redditi sia di chi **vende** sia in quella di chi **compra**, **TUTTI AVREMO UGUAGLIANZA DI DIRITTI E NESSUNO POTRÀ AVERE CONTESTAZIONI DA FARE !**

3) *Il recupero della evasione fiscale* (210miliardi EURI SPES febbraio 2007) e (35 miliardi di contributi previdenziali).

4) *La vera semplificazione del sistema* dove la capacità contributiva sarà data dalla **differenza** fra **REDDITO GLOBALE PERSONALE** (comprese le rendite finanziarie!) e SPESE ed **ONERI TOTALI**, e sull'importo ottenuto “**POTENZIARE L'IMPOSTA PROGRESSIVA PERSONALE** e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario”. (On.**SCOCA**, ASSEMBLEA COSTITUENTE 23/05/1947).

5) *Lo STATO DI DIRITTO e L'UGUAGLIANZA COSTITUZIONALE dei contribuenti nel sistema tributario, la responsabilità e crescita culturale dei cittadini, la fine della ricerca del consenso elettorale dei partiti “con facilitazioni fiscali a categorie di cittadini o località dello STATO”.*

(On. **SCOCA** Assemblea Costituente 23/05/1947).

GRAFICI MANCANTI

ECCO LA LEGGE 825/71!

Dopo 23 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, viene approvata dal parlamento *la legge delega n°825 del 9 ottobre 1971* di riforma tributaria, istitutiva dell'IVA e dell'IRPEF che delegò il Governo ad emanare le disposizioni occorrenti, per attuare i **principi Costituzionali** della **capacità contributiva** e della **progressività di tutti i tributi**, secondo i **criteri direttivi** determinati da quella legge.

Tale legge ordina all'art. 2

→ com. 1 che *l'imposta è di carattere personale e progressiva,*

→ com. 2 dice che *l'imposta si applica al reddito complessivo netto delle persone fisiche comunque conseguito.*

→ com. 6 si ordina *la deduzione dal reddito lordo di oneri e spese rilevanti che incidono sulla situazione personale del soggetto,*

→ commi 9 e 10 si ordina che *è facoltà del soggetto di chiederne, insieme ad altre, la deduzione forfetaria oppure nell'effettiva misura. (Questa ultima scelta, che spetta al contribuente e disattesa dall'attuale normativa, rappresenta la volontà dei Costituenti in quanto, per loro, sono oneri e spese che devono essere utilizzati per accertare i redditi imponibili nella sua "consistenza effettiva" e per tal modo dare progressività al sistema tributario nel suo complesso*

(On.li RUINI/SCOCA Ass. Cost. 23/05/1947).

com.13 si ordina *la determinazione analitica del reddito complessivo netto. (Somma di tutti i redditi, comunque conseguiti, deducendo la somma di tutti gli oneri e spese dimostrate dai relativi documenti fiscali).* In appendice alla Legge ci sono *gli scaglioni di reddito e le aliquote da applicare che rappresentano la spina dorsale della progressività voluta dai nostri PADRI COSTITUENTI che esclude aspetti di CONFISCA DELLA RICCHEZZA.*

**CONOSCERE PER NON ESSERE INGANNATI DAI POTENTI
RICCHI E POLITICI
(I CARE)**

**I DIRITTI COSTITUZIONALI DICHIARATI INVIOLABILI ED
EFFETTIVI DALL' ART. 2/3 E SEGUENTI DELLA
COSTITUZIONE (LAVORO, SCUOLA, PARI OPPORTUNITA',
DIRITTI DELLA FAMIGLIA, ecc. ecc.).**

**SENZA L'ATTUAZIONE DELL'ART. 53 NON POSSONO
ESSERE RIMOSI GLI OSTACOLI CHE
IMPEDISCONO L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI.**

**ATTUALE NORMATIVA PER TASSARE LA
CAPACITA' CONTRIBUTIVA.**

1) I governi hanno emanato disposizioni difformi dai criteri direttivi della legge delega **825/71** di riforma tributaria istitutiva dell'IVA e dell'IRPEF (On. li, L. PRETI / FERRARI AGGRADI).

2) Le tasse non si applicano sul **reddito complessivo netto** da oneri e spese nella loro **EFFETTIVA MISURA**.

Invece

3) Le tasse si applicano sul **reddito lordo** meno gli oneri e spese **forfetarie**, le quali non corrispondendo alla loro **EFFETTIVA MISURA** *non otteniamo i "redditi imponibili nella consistenza effettiva"* (On. le **SCOCA ASS. COSTITUENTE**).

4) Non si applica la **progressività Costituzionale** sul sistema tributario nel suo complesso (Insieme di singole tributi).

5) Con l'introduzione dell'IVA e con aliquote percentuali sempre in aumento (da una media del 3% del 1972 ad una media odierna del 15% con punte massime del 20% *su beni di prima necessità*) sono state **aumentate le tasse indirette sui consumi** disattendendo i principi ed i valori dei Costituenti *che volevano l'alleggerimento di tali tasse ed il potenziamento di quelle personali* in modo da rendere **progressivo il sistema tributario nel suo complesso** (On.le MEUCCIO RUINI Pres. Comm. dei 75 per redigere la COSTITUZIONE Ass. Cost. 23/05/1947).

Riflessioni

Da quanto fino a qui esposto possiamo vedere come i **Governi** hanno lasciato inalterati i principi dello statuto albertino, **quali: tasse su beni, consumi e servizi giornaliere pagate in modo non progressivo e neppure proporzionale, ma regressivo che recano "la grave ingiustizia" per i redditi medio bassi e i disoccupati.**

(On. SCOCA Assemblea Costituente 23 MAGGIO 1947).

I **Governi** hanno, così, disatteso la **LEGGE DELEGA 825/71** in quanto, nei modelli per la dichiarazione dei redditi, non è previsto, IL "QUADRO" PER LA "DEDUZIONE DI ONERI E SPESE NELLA LORO EFFETTIVA MISURA", *decidendo che le tasse devono pagarle pesantemente i redditi medio bassi e i disoccupati.*

PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE OCCORRE ATTUARLA!

**DA QUANTO ESPOSTO RISULTA CHIARO E SENZA
DUBBI CHE TUTTI I TRIBUTI DEVONO
CORRISPONDERE AL CRITERIO DELLA
PROGRESSIVITA'**

Adesso passiamo ad esaminare la nostra legislazione che ignora la legge delega 825/71, i principi Costituzionali della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario nel suo complesso.

**INVECE
PAOLO BARILE**

**IN “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” ANNO 1975
“Le tasse sono oneri a cui debbono assoggettarsi coloro che chiedono determinate prestazioni allo Stato o ad enti pubblici. La tassa ha quindi un carattere di “controprestazione” per un servizio reso dall’ente pubblico su richiesta di chi beneficia del servizio stesso.**

Le imposte si suddividono a loro volta in due gruppi, in imposte “dirette” e “indirette”: le prime colpiscono un bene produttivo di reddito o il soggetto che lo produce, per il fatto stesso dell’esistenza del bene o dell’attività (imposte sui terreni, sui fabbricati, sui redditi); le seconde invece colpiscono, in luogo del reddito, (MA INVECE COLPISCE PROPRIO IL REDDITO CHE OCCORRE PER ACQUISTARE BENI, SERVIZI E CONSUMI n. d. r.) il consumo che si fa di determinati beni, in misura eguale qualunque sia la persona che lo effettua.

Ecco perché le imposte dirette possono essere assoggettate al principio di progressività di cui parla l’art. 53 Cost., mentre le imposte indirette, che colpiscono tutti indiscriminatamente nello stesso modo (il ricco e il povero pagano ugualmente l’imposta sul carburante che acquistano) non sono ASSOGGETTABILI A TALE PRINCIPIO COSTITUZIONALE”

L'ESATTO CONTRARIO DELLE VOLONTA' DEI NOSTRI PADRI COSTITUENTI

I PRINCIPI ED I VALORI DEI COSTITUENTI (On.le.,
MEUCCIO RUINI Pres. della commissione dei 75 per redigere
la **COSTITUZIONE** On.le, **SCOCA** relatore per L'ART. 53)
**HANNO VOLUTO CHE L'INSIEME DEI SINGOLI
TRIBUTI, DIRETTI E INDIRETTI, (il SISTEMA TRIBU-
TARIO nel suo complesso), SIA INFORMATO A CRITERI
DI PROGRESSIVITA'**(n .d. r.).

Ancora PAOLO BARILE

.....in base a una recentissima Legge delega, la n° 825 DEL 9 OTTOBRE 1971, il sistema tributario è stato riformato, riducendo le imposte a tre gruppi fondamentali, l'imposta sul reddito, generale e locale, l'imposta sul valore aggiunto IVA e l'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili (ICI)".

(Perché non disse che all'art. 2 comm. 6/9/10/13 quella legge prevedeva, prevede, le deduzioni di oneri e spese nell'effettiva misura ed il calcolo degli imponibili in maniera analitica?) (n. d. r)

Con l'introduzione dell'IVA, dal 1972 tale tassa è passata da una media del **3%** alla media odierna del **15%** arrivando ad aliquote intorno al **20%** su **consumi, beni e servizi** di prima necessità, **quando invece i nostri COSTITUENTI ne volevano l'alleggerimento, utilizzarle per accertare gli imponibili nella loro effettiva misura e per potenziare le tasse progressive personali in modo da farle diventare la spina dorsale del sistema tributario!**

Dal 1969 al 2007 la tassa sul reddito imponibile (medio/basso) di un lavoratore dipendente è passata dal **4%** ad una media del **19%** (sempre calcolato sul **100%** del suo stipendio).

La legge **917** (**TESTO UNICO IMPOSTE REDDITI**) del dicembre 1986 è *l'esatto contrario* di quanto **affermato** dai nostri **PADRI COSTITUENTI**

Vediamo perché: La **progressività dei tributi sui consumi** non trova la sua applicazione in quanto la legge **917** non recepisce il criterio direttivo della **legge delega 825/71** dell'art. 2 comm. 6/ 9/ 10/13 (*deduzione di oneri e spese nell'effettiva misura oppure a forfait*, a scelta del contribuente, *determinazione analitica del reddito complessivo netto dato dal reddito lordo meno tutti gli oneri e spese*) che assicurano **i redditi imponibili NELL'EFFETTIVA CONSISTENZA** e la **PROGRESSIVITA'** di **tutti i tributi.**(**IRPEF / IVA/ ed altre tasse dirette**) (**On.li, SCOCA e RUINI Ass. Cost. 23 maggio 1947**).

NOTA IRONICA

SE VOLETE SOSTENERE LA COERENZA DELL'ATTUALE MODO DI ACCERTAMENTO DEI REDDITI TASSABILI CON LA COSTITUZIONE E LA LEGGE 825/71 SPRECAETE TEMPO E FATICA PERCHE' E' COME AMALGAMARE LA LINGUA CON L'ORTICA.

ESEMPIO

Come l'attuale sistema tributario, **legge 917**, attua la **“progressività rovesciata”** **danneggiando i redditi medio/bassi**, sui prodotti petroliferi: **Spesa per benzina: euro 839** di cui **tasse euro 330 (65%)** che rappresentano su un **reddito di euro 16.500 il 2%**, mentre la stessa spesa su un **reddito di euro 34.000** rappresenta l'**1%**. Come possiamo vedere ciò è l'esatto contrario (la regressività **On. SCOCA Ass. Cost.23 maggio 1947**) della **progressività Costituzionale!** **Il prezzo della benzina, da settembre a dicembre 2007, è aumentato di 60 centesimi al litro e il surplus di gettito erariale è stato di euro 520.000 ogni 10 milioni di carburante venduto. Questi aumenti fiscali aumentano la regressività dell'imposizione colpendo in modo grave i ceti meno abbienti.**

A Firenze 5 milioni di carburante vengono venduti in 24 ore.

Dal volume “COSTITUENTE E COSTITUZIONE”

(VALLECCHI editore) (edito da UIL anno 1968)

VANONI EZIO (Costituente), nell'anno 1951 in una sua relazione al **Ministero delle finanze**, dichiarava di preferire, per l'accertamento del reddito effettivo e della capacità contributiva, il sistema **“analitico deduttivo sistematico”** (deduzione di tutti gli oneri e spese dal reddito lordo) al sistema **“induttivo forfaitario”** **il quale era fonte** (ancora oggi) di una **colossale evasione fiscale** e di **una grave ingiustizia sociale verso i redditi più bassi!**

ANCORA L'ON. LE EZIO VANONI: ANNO 1949

“ Il fenomeno dell'evasione fiscale oggi si verifica su di una scala preoccupante e compromette un'equa ripartizione dei carichi tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie dei contribuenti che non possono sfuggire all'esatta determinazione dell'imposta per motivi tecnici.” (Queste categorie erano e sono oggi, naturalmente, quelle dei lavoratori dipendenti (n . d r.)).

L'UGUAGLIANZA DEI CONTRIBUENTI

**LA LEGGE PUÒ DIVIDERE I CONTRIBUENTI IN CATEGORIE
MA NON PUÒ FARE TRATTAMENTI DIFFERENZIATI PER
CALCOLARE LA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA!**

Esempio

Per i lavoratori indipendenti o con partita IVA:

redditi lordi forfetari, non veri, (derivati dagli studi di settore *con deduzioni di oneri e spese per l'esercizio dell'attività*) concordati, generalmente **più bassi (di circa il 25/30%)**, dal **Governmento** con le loro **associazioni** dai quali derivano, più bassi del reale, i *redditi lordi personali con deduzioni o detrazioni forfetarie (non vere)* per la **progressività delle tasse da pagare.**

Per i lavoratori dipendenti e pensionati:

redditi lordi totali (veri al 100%) da **busta paga o pensioni** con **deduzioni o detrazioni forfetarie (non vere)** per la **progressività delle tasse da pagare.**

Calcolo delle tasse da pagare,

imponibile vero per:

i lavoratori dipendenti e pensionati: reddito personale
imponibile: euro **16.000** = tasse euro **3.680** = aliquota **23%**

Per i lavoratori indipendenti o partita IVA

reddito imponibile vero

imponibile: euro **22.900** = tasse euro **5.267** = aliquota **23%.**

Invece

lavoratori con partita IVA (reddito imponibile non vero)
(concordato fra il **governo e le associazioni degli imprenditori "studi di settore"**): euro **16.000** = tasse euro **3.680** che sul reddito vero di euro **22.900** rappresentano il **16,5%.**

LA DIFFERENZA A LORO FAVORE E' DI EURO

(5.267 – 3.680) = 1.587 euro

CONCLUSIONE

L'ATTUALE SISTEMA FISCALE per determinare *la capacità contributiva EVIDENZIA* come la *disuguaglianza, anticostituzionale, di partenza (redditi non veri, 40/70%, per i lavoratori indipendenti o con partita IVA e redditi veri, il 100%, da busta paga o pensioni)* sia plateale e si estende al metodo delle deduzioni o detrazioni di **oneri e spese nell'EFFETTIVA MISURA** per l'esercizio dell'attività **per i lavoratori indipendenti o con partita IVA**, mentre **per i lavoratori con redditi fissi**, ci sono solo deduzioni o detrazioni di **oneri e spese FORFETARIE**.

La **progressività delle tasse da pagare** è data dalle deduzioni o detrazioni forfetarie, e non nell'effettiva misura, **dagli importi dei redditi lordi, non correggendo quella "GRAVE INGIUSTIZIA" subita dai redditi medio/bassi causata dalle tasse proporzionali su beni, consumi e servizi che i nostri PADRI COSTITUENTI "VOLEVANO ELIMINARE"**.

COME AI BEI TEMPI DELLO STATUTO ALBERTINO!

L'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

BRANO INTEGRALE TRATTO DA

“ LA COSTITUZIONE SPIEGATA A MIA FIGLIA”

DI **GIANGIULIO AMBROSINI** (Magistrato in Cassazione)

“Le differenze sociali, non solo ci sono, ma comportano disuguaglianze fra i cittadini. La Costituzione stessa non lo ignora e afferma che è “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il perno intorno a cui ruotano i diritti e le libertà è **la persona umana**, per cui non basta dire che la legge non può determinare differenze che, a dispetto della legge anche più giusta, esistono in concreto nella società. Un grande filosofo, **Norberto Bobbio**, scomparso di recente, ha scritto in uno dei suoi saggi più significativi, politica e cultura, che “**libero non è colui che ha un diritto astratto senza il potere di esercitarlo, bensì colui che oltre al diritto ha anche il potere di esercizio**”. Quando nella Costituzione si dice “**la Repubblica**” non si dice soltanto “**la legge**”, si dice al tempo stesso che **tutti i poteri dello Stato, dalla amministrazione pubblica alla giustizia alla Corte Costituzionale, hanno come fine quello di superare le disuguaglianze esistenti per garantire la libertà. Questo è il nodo dell’eguaglianza sostanziale. Spesso la legge disciplina in modo eguale situazioni che solo apparentemente lo sono. Trattare in modo eguale situazione diseguali contraddice il principio di eguaglianza. E’ il messaggio della Costituzione, che non deve rimanere un semplice auspicio, una aspettativa astratta. La Corte Costituzionale, che è il giudice di legittimità delle leggi ha più volte dichiarato illegittima una legge, e perciò l’ha cancellata dall’ordinamento, perché soltanto apparentemente le situazioni trattate in modo paritario erano eguali, mentre in realtà erano diversi i presupposti**”.

**LA DISUGUAGLIANZA ANTICOSTITUZIONALE
NELL'ATTUALE SISTEMA
DI CALCOLO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E
DELLA PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO
(INSIEME DI SINGOLI TRIBUTI)
NELLA VITA QUOTIDIANA DI TRE CITTADINI**

**ALLE DISPUTE DEI "DOTTI" SULLA SCIENZA TRIBUTARIA
PREFERIAMO ARGOMENTAZIONI DI ORDINE PRATICO**

Ricordiamo i 2 Principi dell'art. 53 della Costituzione:

1) Capacità contributiva

2) Progressività del sistema tributario nel suo complesso.

I cittadini si chiamano **Luciano, Luca e Giovanni**.

Luca e Giovanni lavorano presso un magazzino all'ingrosso di abbigliamento, *stessa qualifica, stesso stipendio*, **uguali deduzioni** o detrazioni per spese forfetarie, *però c'è un particolare*, **Luca** per poter esercitare il suo diritto **Costituzionale al lavoro** sostiene un *peso economico e fiscale maggiore di Giovanni*.

Infatti **Luca** essendo pendolare (certamente non è il solo) e arrivando al lavoro da **Impruneta** (FI), spende di benzina **7 euro** e per il ristoro di mezzogiorno, mediamente **10 euro**, per un totale di **17 euro** al giorno per **6** giorni la settimana (lavorano alternativamente sia il sabato che la domenica) che per **48** settimane fa un totale di **4.896 euro l'anno**. **Giovanni**, invece, abita a trecento metri dal posto di lavoro e abbiamo calcolato, insieme, che lui spende per le stesse voci di **Luca 884 euro l'anno**. **Come possiamo sostenere** che abbiano la stessa capacità contributiva (art. 53 Cost.) avendo **due pesi economici e fiscali così disuguali**? Avendo **stessi stipendi, stesse deduzioni** o detrazioni **forfetarie viene fatto parti uguali fra condizioni economiche disuguali** e non l'uguaglianza dei diritti previsti dalla **COSTITUZIONE** (Assemblea Costituente 23/05/1947).

Poi c'è **Luciano**, lui lavora per la stessa ditta svolgendo l'attività di agente di commercio (una partita IVA). Compie, circa, **100 km.** al giorno e come **Luca** si ristora durante la pausa di lavoro, spendendo per le stesse voci di Luca **5.990 euro l'anno**, ma con una **sostanziale differenza**: a **Luciano viene riconosciuto** il suo diritto Costituzionale di portare in **deduzione dal reddito lordo** le **spese sostenute** e altre ancora (assicurazione auto, bollo auto, riparazioni meccaniche, spese telefoniche, carburante e tante altre) per svolgere la sua attività lavorativa **che a Luca, invece, è negato!**

Luciano, volendo, può avvalersi di portare in deduzione l'importo della benzina di **Luca** in quanto il benzinaio non caricando a lui la spesa, può caricarla sulla scheda carburante di **Luciano** determinando per lui un **minore reddito imponibile** e **le tasse** che pagherà finiranno per **essere minori** di quelle dei suoi **compagni di lavoro**. Da queste tre situazioni è facile capire che l'attuale sistema di calcolo della capacità contributiva, non conforme, **ALLE VOLONTÀ dei PADRI COSTITUENTI**, è **illegale e anticostituzionale** (sia per la capacità contributiva sia per la progressività delle tasse (IRPEF/ IVA ED ALTRE) sia per la **disuguaglianza di trattamento dei cittadini contribuenti**).

Applicando la legge **DELEGA 825/71** che, **RECEPENDO DETTE VOLONTÀ**, prevede le *deduzioni di oneri e spese analitiche nell'effettiva misura dal reddito lordo per calcolare il reddito da tassare*, potremo avere la **vera capacità contributiva** che è fatta di **entrate e uscite**. **Il contribuente** per potere ottenere le **deduzioni di tutte le sue spese dovrà avere le fatture dei loro importi** e questi dovranno essere scritti nella sua *dichiarazione dei redditi* e **appariranno (finalmente) anche in quella di chi vende!** Così la *capacità contributiva* di chi **acquista diminuirà**, ma **quella di chi vende aumenterà** e niente sarà **perso di imponibile da tassare**, ma al *contrario emergerà tutto il sommerso* (210 miliardi il mancato gettito del 2005), non ci sarà più **lo sfruttamento minorile**, il **lavoro in nero**

entrerà nella legalità, non ci sarà concorrenza sleale fra imprese, perché avranno gli stessi carichi sociali e fiscali in rapporto al loro fatturato.

In conclusione, esercitando il **diritto Costituzionale** di dichiarare al fisco la vera condizione economica della persona che è fatta, ripetiamo **di entrate e di uscite**, pagando le tasse secondo la propria **capacità contributiva e con la progressività dell'intero sistema tributario(IRPEF / IVA ed altre) i cittadini si sentiranno partecipi di uno STATO DI DIRITTO.**

I **Costituenti** volevano che, **RESTANDO FERMA LA LIBERTÀ DEL PARLAMENTO** di stabilire il *limite massimo* di **CARICO FISCALE** nel suo complesso (IVA / IRPEF e tutte le altre), **questo dovesse abbassarsi “in modo progressivo” con il diminuire della capacità contributiva dei cittadini contribuenti.**

Questo scampolo di vita quotidiana dimostra che:

1) Applicando l'IRPEF al “ **reddito lordo meno oneri e spese forfetarie**” (legge 917/86) l'imposizione fiscale aumenta su chi ha un **reddito più basso proprio a causa delle mancate deduzioni o detrazioni di oneri e spese nell'effettiva misura (legge 825/71 art. 2 comm. 6/9/10/13).**

2) Il risultato è, che il **peso fiscale è maggiore sui contribuenti gravati da più spese, dotati cioè di un più basso reddito disponibile. In tal modo il peso fiscale viene pertanto ad aumentare col diminuire del reddito.**

ESEMPIO

Di un'imposta rovesciata (On. SCOCA Ass. Cost. 23/05/1947)

Se guadagnate **1.000 euro** con una **trattenuta IRPEF** con aliquota **al 23% pari a euro 230** ve ne rimane **770**.

Ma se dovete pagare **l'affitto, la luce, i pasti, la benzina, il riscaldamento, l'acqua, il gas ecc.,ecc., quel 23% (230 euro)** in meno andrà a pesare sui quei **300/400 euro residui** (il risparmio), diventando in realtà una **imposizione IRPEF di circa il 50%** su ciò di cui potete disporre in concreto.

I Dotti e l'attuale sistema fiscale (legge 917/86) giustificano le disuguaglianze anticostituzionali così !

Secondo i “ **Dotti** ” le evidenziate **disuguaglianze anticostituzionali** sono “**giustificate**” **PER SEMPLIFICARE IL SISTEMA E LA CONTABILITA'!**

(FORSE PENSANO CHE I CITTADINI NON SAPPIANO FARE SOMME E SOTTRAZIONI RIGUARDANTI LE LORO ENTRATE E LE LORO USCITE E CALCOLARE LA LORO DIFFERENZA?).

**COME NON VEDERE CHE LE
“GIUSTIFICAZIONI DEI DOTTI”
DANNEGGIANO I REDDITI MEDIO/BASSI?**

**CHE L'IMPOSIZIONE SUI CONSUMI (IVA) SI ABBATTE
PESANTEMENTE SU CHI SPENDE TUTTO IL SUO
REDDITO SOLO PER VIVERE?**

**N.B. I NOSTRI COSTITUENTI , *CONSIDERAVANO TALE
SITUAZIONE UNA GRAVE INGIUSTIZIA,***

volevano eliminarla in sede di calcolo del reddito globale personale rendendo progressivi tutti i singoli tributi diretti e indiretti. (Cioè quelli sui consumi, beni e servizi).

STUDI PER IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Dal 3° volume sui rapporti economici e sociali edito da UIL anno 1968

Commento di GAETANO STAMMATI

“Il principio di uguaglianza obbliga il legislatore ordinario a disciplinare le situazioni uguali in modo uguale e necessariamente si estende pure alle leggi fiscali.

Il principio di uguaglianza, pur non limitando le politiche del legislatore, esige che esso sia perseguito e **vieta quindi ogni disparità di trattamento. I principi Costituzionali della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario nel suo insieme, ovviamente, sono principi di generale applicazione, e solo dimostrando che per taluni casi e per talune categorie si sia ad essi derogato si potrà dimostrare la conseguente inosservanza del precetto dell'art. 3 della COSTITUZIONE.**

La scelta della dichiarazione annuale unica ed **analitica dei redditi è lo strumento tecnico essenziale per accertare il reddito effettivo** e per introdurre nel nostro ordinamento l'imposta generale, personale e progressiva sul reddito (come dicevano gli On.li SCOCA/RUINI Ass. Costituente 23 maggio 1947), **in contrapposizione al reddito “ordinario” o convenzionale che manda esenti da imposta eventuali incrementi di reddito favorendo i sopraprofiti e penalizzando i redditi inferiori.**

(PROPRIO COME AVVIENE OGGI n.d.r.).

La scelta del reddito effettivo come oggetto dell'imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi d'imposizione. Dovendosi procedere all'identificazione del **reddito effettivo si rende necessario sostituire il procedimento sintetico/induttivo** (causa principale di una enorme evasione fiscale) **con il procedimento analitico/deduttivo/sistematico,**

ripudiando, (come si legge nella relazione ministeriale del VANONI alla legge del 1951) <<**quel largo empirismo**>>

(superficialità dovuta a scarsa cognizione tecnica e scientifica-
dizionario Devoto Oli n.d.r.) dominante allora, ed oggi, nella
nostra prassi fiscale.

**Le procedure di accertamento che l’IVA richiede possono
servire di base o addirittura di preparazione a quelle richieste
per l’imposta sul reddito globale personale”! (Proprio come
indica il precetto Costituzionale - On.li SCOCA /RUINI
/GRIECO/ LACONI/CASTELLI/CORBINO/MEDA ed altri.
Assemblea Costituente 23 maggio 1947).**

COMMENTO SULL'IVA DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE

Organizzatore di corsi pratici di contabilità generale

Da tenere presente che l'IVA incidendo sul consumatore finale, **incide pesantemente** su chi **consuma tutto il suo reddito**, come tutti i **lavoratori a reddito medio/basso**: risulta pertanto che costoro **oltre, alla normale imposta sul reddito (IRPEF) scontano sul loro reddito anche una tassazione IVA sui consumi nella media del 15%**. Chi invece, avendo un **reddito medio/alto** si costituisce una certa quota di **risparmio**, su questa quota peraltro fruttifera, **non pagherà IVA** o solo in parte. Infatti anche la **quota di risparmio** quando poi viene spesa andrà magari in ulteriori **investimenti finanziari speculativi** oppure **immobiliari esenti IVA**.

Esempio

Sulla spesa annua di euro 10.000 di una famiglia l'IVA media del 15% è di euro 1.500 che su un reddito di euro 12.000 rappresenta il 12,5%.

Sulla stessa spesa annua di euro 10.000 di un'altra famiglia l'IVA media del 15% è di euro 1.500 però su un reddito di euro 24.000 rappresenta il 6,25%.

Anche questo **esempio** dimostra come l'**attuale normativa** non considerando **deducibili gli oneri e spese nell'effettiva misura legge delega 825 art. 2 comm. 2/6/9/10/13** **faccia gravare pesantemente sulle fasce sociali più deboli l'imposta (IVA)** e lascia disattesi i principi ed i valori dei nostri **Costituenti** che volevano la **progressività del sistema tributario nel suo complesso**. (On.li, MEUCCIO RUINI, SCOCA, CASTELLI, CORBINO, LACONI E GRIECO, ASS. COST. 23/05/1947).

**GLI STUDI DI SETTORE (LEGGE 331)
ENTRATI IN VIGORE NELL'ANNO 1998
Sistema per accertare i redditi d'impresa in
MODO STATISTICO e in quanto tale non può accertarli
nella CONSISTENZA EFFETTIVA!**

(On. le SCOCA ASSEMBLEA COSTITUENTE).

N.B. I redditi d'impresa effettivi, corrispondono esattamente agli importi degli acquisti sostenuti dai loro clienti.

Gli studi di settore sono strumenti che si fondano sulla partecipazione e sulla condivisione da parte delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, dell'amministrazione finanziaria e dei consulenti per valutare, su base statistica la stima dei ricavi della singola impresa e delle varie attività.

Ma rimangono appunto, un calcolo, una stima teorica, presuntiva, forfetaria e ipotetica! Non sono sufficienti a dimostrare un maggiore o minore ricavo non dichiarato.

Ogni attività imprenditoriale è caratterizzata non solo da variabili fisse quali luogo, posizione e dimensioni dell'ambiente dove si svolge l'attività, numero di dipendenti, beni strumentali per esercitare l'attività, consumi ecc. ecc., ma anche da variabili non previste, imponderabili, ad esempio le condizioni climatiche per le attività inerenti all'abbigliamento oppure di quelle turistiche, dalle capacità dello stesso imprenditore, dalle situazioni della domanda e dell'offerta e da tante altre!

Quindi lo scostamento dagli studi di settore è inevitabile

L'accertamento del reddito d'impresa diventa del tutto ipotetico , non vero, dal quale poi deriva quello personale, anche esso, di conseguenza, ipotetico, non vero, soggetto a IRPEF. Anche da queste semplici e reali osservazioni fatte da operatori del settore si dimostra:

Che affidarsi, per accertare la capacità contributiva delle imprese dalle quali poi si determina quella personale del titolare, ai ricavi forfetari dati dagli studi di settore non

risponde alle volontà dei nostri Costituenti, per i quali dovevano *utilizzarsi tutti i tributi (tutti gli oneri e spese n. d. r.) per l'accertamento degli imponibili nella loro consistenza effettiva.* (On. li MEUCCIO RUINI, SCOCA, CASTELLI, LACONI, GRIECO, Assemblea Costituente 23/05/1947).

Gli studi di settore non possono garantire, certezza e trasparenza, nell'accertare i redditi effettivi d'impresa:

1)Danno libertà di evasione fiscale a chi si trova al di sopra dei redditi forfetari concordati fra il ministero delle finanze, le associazioni di categoria e con gli esperti (Società Sose).

2)Costringono ad una prova impossibile chi ne è al di sotto.

3)Mettono fuori mercato tutte le aziende che per rispettare i redditi forfetari concordati, sostengono pesi sociali e fiscali, che altre non rispettandoli non sostengono, aggiungendo illegalità ad illegalità.

4)Per questi motivi i redditi d'impresa vengono concordati al ribasso (circa il 30/60%) fra il governo e le associazioni di categoria! Conseguentemente anche i redditi personali dei titolari risultano forfetari e più bassi di quelli veri.

Queste esposizioni confermano la mancanza di uguaglianza fra i contribuenti, voluta invece dai nostri Costituenti, nel sistema di accertamento della capacità contributiva e per la progressività del sistema tributario nel suo complesso.

SIAMO NEL 2007

Il 14 dicembre 2006 è stato siglato l'accordo, fra governo e imprenditori, sugli studi di settore.

Le associazioni di categoria nell'informare i loro associati così si esprimono: “abbiamo preteso ed ottenuto che gli *accertamenti fiscali* si faranno solo su chi dichiara un *reddito inferiore al “minimo concordato”!*

L'ATTUALE SISTEMA FISCALE NON ACCERTA LA VARIAZIONE DEI REDDITI IMPONIBILI IN PRESENZA DI AUMENTI DEI PREZZI

Non è certo una novità che nel corso di questi ultimi anni gli **aumenti dei prezzi siano stati notevoli:**

chi può negare che le vecchie mille lire, in molti casi, siano diventate un euro?

Questi aumenti sono stati quantificati (Angeletti Segr. U.I.L.) in centinaia di milioni di euro!

Chi può negare, che si è verificato un passaggio di ricchezza, di ricavi, di capacità contributiva per centinaio di milioni di euro dai redditi fissi ai redditi indipendenti nella loro “consistenza effettiva”, aumentando la loro capacità contributiva e diminuendo quella dei redditi fissi?

Forse pensate che il sistema fiscale abbia registrato questo passaggio di ricchezza e di capacità contributiva ?

NIENTE AFFATTO!

Ciò che è successo è semplicemente questo:

I redditi indipendenti che hanno incassato le centinaia di milioni di euro sono rimasti col solito reddito lordo “ipotetico” dato dagli “studi di settore”; ma realmente maggiorato da detti aumenti dei prezzi. Rimanendo, però, con lo stesso reddito imponibile, non nella “consistenza effettiva”, hanno pagato, così, meno tasse del dovuto!

Invece i redditi fissi (fessi) che sono “certi “ hanno subito gli aumenti, si sono visti *diminuire i loro redditi disponibili* però la loro capacità contributiva è rimasta la stessa, hanno pagato le tasse (dovevano essere minori) anche per chi ha visto aumentare la loro ricchezza con gli aumenti dei prezzi!

(Centinaia di milioni di euro)!

Questa è la filosofia dell'attuale sistema fiscale, far pagare le tasse ai redditi fissi al posto di chi ha avuto un aumento di reddito e di ricchezza, quindi di capacità contributiva con aumenti dei prezzi, lasciando a loro il solito reddito imponibile induttivo/sintetico/ipotetico, non vero, dato dagli "studi di settore" (revisionabili, bontà loro, ogni 3 anni).

Al contrario il fisco accerta immediatamente l'aumento automatico delle pensioni e delle buste paga aggiornando all'istante la nuova capacità contributiva e le nuove aliquote fiscali!

E' evidente che l'attuale legge fiscale non rispetta i principi Costituzionali (art. 3 della COSTITUZIONE) di uguaglianza nel calcolo della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario nel suo complesso (IRPEF/IVA e altre) (On. li RUINI e SCOCA Assemblea Costituente 23/5/47).

Per rispettare tali principi COSTITUZIONALI occorre rovesciare l'attuale modo di calcolo della CAPACITÀ CONTRIBUTIVA e della PROGRESSIVITÀ con deduzioni, dal reddito lordo, di oneri e spese nell'EFFETTIVA MISURA e con l'accertamento dei redditi lordi d'impresa EFFETTIVI (costituiti dalle spese/acquisti dei loro clienti) (non da studi di settore) dimostrati dai veri importi delle fatture di vendita le quali saranno, finalmente, anche in mano *di chi acquista e le dichiara al ministero dell'economia tramite l'annuale dichiarazione dei redditi* (vera vita economica dei cittadini).

N.B. Per dare progressività al sistema TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO occorre conoscere i tributi pagati giornalmente, mensilmente ed annualmente per poterli rendere progressivi in sede di calcolo del reddito globale personale in rapporto alla propria capacità contributiva!

(ON. LE SCOCA / RUINI ASS. COST. 23/05/1947).

La LEGGE DELEGA di riforma tributaria 825/71 istitutiva dell'IRPEF e dell'IVA **all'art 2 comm. 1/6/9/13 dice:**

l'imposta si applica al reddito complessivo, al netto di onere e spese nell'effettiva misura;

Il reddito complessivo netto si determina in modo analitico!

Criteri esatti per ottenere la CAPACITÀ CONTRIBUTIVA nella sua CONSISTENZA EFFETTIVA e la PROGRES-SIVITÀ dell'intero sistema tributario. (On. li. RUINI (Pres. Comm. dei 75 per redigere la COSTITUZIONE) e SCOCA).

Insomma la legge 917, normativa della LEGGE DELEGA 825/71, disattende proprio i principi Costituzionali lasciando inalterati quelli dello statuto albertino per la mancata progressività dei tributi diretti e indiretti sui beni, consumi e servizi

(On. SCOCA Assemblea Costituente 23/05/1947).

Esempio

**Stima al ribasso di ciò che è accaduto in questi anni
(2002/2006) Lire 1.000 = 1 Euro**

Il titolare d'impresa o partita IVA ha un reddito annuo d'impresa di euro 100mila.

Il titolare di una busta paga o pensione ha un reddito annuo di euro 15mila.

*Il titolare d'impresa o partita IVA **aumentando il suo listino prezzi del 20% aumenta così il suo reddito di euro 20mila.***

*Il titolare di busta paga o pensione **subendo l'aumento dei prezzi del 20% si vede diminuire il suo reddito di euro 3mila.***

*Il titolare d'impresa o partita IVA **aumentando la sua ricchezza aumenta anche la sua capacità contributiva**, ma dato che essa è stabilita in modo forfetario (concordata fra il governo e le associazioni di categoria) dagli studi di settore, **non è registrata***

dall'attuale sistema di accertamento dei redditi imponibili e quindi non paga le tasse su quel 20% in più derivato dall'aumento dei prezzi.

Il titolare di busta paga o pensione che ha visto *diminuire del 20%* la sua *ricchezza* e il suo *reddito disponibile*, ha una **minore capacità contributiva**, ma il *fisco non registrando* questa variazione *fa pagare le tasse a lui al posto del titolare d'impresa o partita IVA che ha beneficiato dell'aumento dei prezzi, come se quei soldi li avesse sempre lui.*

In compenso il fisco accerta all'istante ogni aumento di stipendio o pensione adeguandoli alle maggiori tasse dovute!

Riflessioni su quanto fino a quì esposto

OGNI PROVVEDIMENTO PER AUMENTARE I REDDITI FORFETARI E INVISIBILI DEI LAVORATORI INDIPENDENTI O PARTITE IVA (studi di settore) è reso vano da un aumento del prezzo dei loro prodotti o prestazioni, facendo così pagare nuovamente, ai redditi fissi (fessi) le **MAGGIORI TASSE DA LORO DOVUTE.**

E' chiaro che occorre accertare la capacità contributiva utilizzando gli importi di oneri e spese, che formano i ricavi dei lavoratori indipendenti o partite IVA.

Quindi, essi , oneri e spese, devono essere scritti nelle dichiarazioni dei redditi sia di chi vende sia di chi acquista e sulla differenza del totale delle entrate e di oneri e spese applicare le aliquote fiscali progressive, come da legge 825, e farle diventare la spina dorsale del sistema tributario nel suo complesso (On. SCOCA Ass. Cost.). L'estratto verbale dell'Assemblea Costituente lo troverete in appendice al presente volume.

ESEMPIO

ANNO 2002

Reddito imponibile titolare d'impresa Euro **100mila**
aliquota MEDIA **33,5%** = tasse euro **33.500**

Reddito imponibile da lavoro dipendente
Euro **15.000**

Aliquota fiscale **23%** = tasse euro **3.450**

ANNO 2003 (COME DOVEVA ESSERE).....

Reddito imponibile titolare d'impresa:
euro **100mila** + **20%** per l'aumento dei suoi prezzi = euro **20.000**
(totale euro **120mila**)

Tasse da pagare con aliquota media **38.5%** = tasse euro **43.500**

Reddito imponibile da lavoro dipendente
euro **15mila** – **3.000** (per l'aumento dei prezzi del **20%**) =
euro **12.000** (totale euro **12.000**)

Tasse da pagare con aliquota del **23%** = tasse euro **2.760**

.....E COME E' STATO!

Reddito imponibile titolare d'impresa
(rimasto invariato come da studi di settore)

Euro **100mila**

Aliquota MEDIA **33,5%** = tasse euro **33.500**

(differenza a suo favore)

(euro 43.500 – 33.500 = euro 10.000)

Reddito imponibile da lavoro dipendente
(rimasto invariato)

Euro **15mila**

con aliquota fiscale del **23%** = tasse euro **3.450**

(differenza a suo sfavore) euro 3.450 – 2.760 = euro 690

CONCLUSIONE

Il titolare d'impresa ha pagato meno tasse pari a euro **10.000**:
(sull'imponibile vero di euro 120mila ha pagato euro **33.500** pari al **27.9%**).

Il reddito da lavoro dipendente ha pagato più tasse per euro **690**:
(sull'imponibile vero di euro 12mila ha pagato euro **3.450** pari al **28,6%**).

QUESTO ESEMPIO DIMOSTRA

come

L'attuale sistema di accertamento della capacità contributiva danneggia i redditi medio bassi, i disoccupati e le CASSE dello STATO con un MINORE GETTITO pari a 9.310 euro.

(Lo Stato ha incassato euro 36.950 invece di euro 46.250)

Questo è ciò che avviene in presenza di aumento dei prezzi:
i redditi da lavoro dipendente pagano le tasse per chi aumenta la sua ricchezza con gli aumenti dei prezzi:

AL DANNO SI AGGIUNGE LA BEFFA!

N.B. Anche da questo esempio possiamo vedere che le spese dei loro clienti formano i redditi esatti, dei titolari d'impresa e delle partite IVA e se registrati dal fisco RENDONO INUTILI GLI STUDI DI SETTORE.

I redditi dichiarati dai lavoratori indipendenti o partite IVA sono minori di quelli veri del 25/30% (n. d. r.) ai quali deve aggiungersi una evasione fiscale minima del 25/30%. (da EUROISPES febbraio 2007), facendo, così, crollare in modo VERTICALE i loro REDDITI IMPONIBILI e ottenere non la PROGRESSIVITÀ Costituzionale ma la REGRESSIVITÀ anticostituzionale!

N.B. Gli aumenti dei prezzi di tipo speculativo quando saranno registrati dal fisco aumenteranno sia i redditi imponibili che le relative aliquote di chi li effettua e per questo pagheranno più tasse; ciò sarà da deterrente e riflessione per chi aumenta i prezzi senza alcuna ragione, facendoli desistere da tali aumenti!

**ESEMPIO DI PROGRESSIVITA' COSTITUZIONALE
PER I TRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI (IRPEF/IVA)
ANNO 2006**

FAMIGLIA 2 PERSONE

Prima famiglia

Reddito lordo euro **20.000** – (8.500 + 1.500 di IVA) = euro **10.000** per deduzioni forfetarie = euro **10.000** da tassare.

Seconda famiglia

Reddito lordo euro **30.000** - (8.500 + 1.500 di IVA) = euro **10.000** per deduzioni forfetarie = **20.000** reddito da tassare.

**CALCOLO DELLE TASSE DA PAGARE:
con l'attuale sistema legge 917/86**

Prima famiglia

Reddito lordo euro **20.000** – **3.894** per deduzioni forfetarie per la progressività = euro **16.106** che applicando la relativa aliquota d'imposta del **23%** abbiamo tasse da pagare pari ad euro:

3.704 + 1.500 di IVA già pagata = euro 5.204 di tasse pagate.

Seconda famiglia

Reddito lordo euro **30.000** – **975** per deduzioni forfetarie per la progressività = euro **29.025** che applicando le relative aliquote d'imposta del **23/33%** abbiamo tasse da pagare pari ad

**euro 7.060 + 1.500 di IVA già pagata = euro 8.560
di tasse pagate.**

Gettito complessivo delle due famiglie con l'attuale sistema (legge 917/86): euro 13.764.

**CALCOLO CON IL SISTEMA COSTITUZIONALE
e legge 825/71
della capacità contributiva e della progressività del
sistema tributario nel complesso
(IRPEF + IVA)**

PRIMA FAMIGLIA

Reddito lordo euro **20.000 - 10.000**

per deduzione di oneri e spese totali = euro **10.000**

che applicando una aliquota media del **30%** si ottiene euro **3.000**
di tasse da pagare, che sommate all'IVA già pagata di euro **1.500**
fanno un totale di euro **4.500** *rese progressive nel suo complesso.*

(On. li, RUINI, SCOCA, Ass. Costituente 23/05/1947)

SECONDA FAMIGLIA

Reddito lordo euro **30.000 - 10.000** per deduzioni di oneri e
spese totali = euro **20.000** che applicando una aliquota media del
40% si ottiene euro **8.000** di tasse da pagare, che sommate
all'IVA già pagata di euro **1.500** fanno un totale di euro **9.500**,
rese progressive nel suo complesso

(On. li, RUINI, SCOCA, Ass. Costituente 23/05/1947)

**Gettito complessivo delle due famiglie con
il sistema Costituzionale e Legge 825/71: euro 14.000.**

**MAGGIORE GETTITO FISCALE
CON IL SISTEMA COSTITUZIONALE: EURO 236.**

Come possiamo vedere con il sistema **Costituzionale**, le tasse nel loro complesso (dirette e indirette), sono maggiori sui redditi più alti e minori sui redditi più bassi.

(Proprio come volevano i nostri COSTITUENTI: l'insieme delle singole tasse, dirette e indirette, dovevano essere progressivamente minori sui redditi bassi e maggiori sui redditi alti ed i redditi accertati nella loro CONSISTENZA EFFETTIVA.

(On. li, RUINI, SCOCA, ed altri Ass. Costituente 23/05/1947).

N.B. Nell'esempio il reddito più alto, con il sistema **Costituzionale** rispetto a quello vigente, partecipa alle spese pubbliche, con un maggiore contributo di euro 940.

Il reddito più basso, con il sistema **Costituzionale** rispetto a quello vigente partecipa alle spese pubbliche con un minore contributo di euro 704.

Con il sistema Costituzionale, gli oneri e spese devono essere dimostrate, per ottenerne la deduzione dal reddito lordo, dai relativi documenti fiscali, i quali determinando il “tutto fatturato”, faranno emergere il lavoro “nero”. Così, l'ingresso nella Legalità dei cittadini sarà una realtà!

DIMOSTRAZIONE DI COME L'ERARIO INCASSA DI PIU' CON IL SISTEMA COSTITUZIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI IMPONIBILI (SISTEMA BASATO SULLA DEDUCIBILITA' DI TUTTI GLI ONERI E SPESE DAL REDDITO LORDO)

**SISTEMA PER COMBATTERE L'EVASIONE FISCALE
E CREARE LO STATO DI DIRITTO NEL SISTEMA TRIBUTARIO**

Facciamo l'esempio di un titolare di partita IVA, (ma vale per tutti i lavoratori indipendenti), che su richiesta del cliente, rilascia la fattura su un lavoro di **1.000** euro, con l'aggravio di **200** euro di IVA. *Lo Stato riconosce* che la spesa di **1.200** euro comprensiva dei **200** euro di IVA *diventino deducibili*, per la progressività dell'imposizione, dal reddito lordo personale in sede di dichiarazione dei redditi, ma su quei **1.000** euro la partita IVA pagherebbe una media di **300/400** euro di IRPEF, più le varie addizionali regionali e comunali più il **18%** di contributi INPS e del servizio sanitario legati al reddito. In questo modo siamo oltre i **500** euro, sui **1.000** incassati, che *vanno allo Stato*, senza contare che egli è costretto, per abbassare il proprio imponibile, a richiedere le fatture ai suoi fornitori che a loro volta le dovranno chiedere ai loro fornitori *innescando un circuito virtuoso*, dove tutto sarà fatturato, per cui, **tutti quelli che incassano pagano le tasse e i beneficiari sono il contribuente e lo Stato, che aumenta le entrate senza perdere niente di imponibile.**

Con questo sistema Costituzionale (On.li, **SCOCA, RUINI, CORBINO, CASTELLI, MEDA, LACONI, GRIECO** ed altri Assemblea Costituente 23/maggio/1947) si avrebbero *accertamenti di tutti i redditi imponibili* nella loro **consistenza effettiva** e la **progressività dell'intero sistema tributario.**

Avremo abolito l'attuale sistema di accertamento della capacità contributiva, basato: **sui redditi non veri**, concordati al minimo del reale dal Ministero delle finanze e dalle associazioni degli imprenditori; e **su deduzioni forfetarie**, non vere, concause dell'evasione fiscale (IRPEF / IVA e contributi sociali).

**ECCO COME I LAVORATORI INDIPENDENTI O CON
PARTITA IVA PAGANO MENO TASSE DEI
LAVORATORI DIPENDENTI A CAUSA
DELLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 825/71
(ISTITUTIVA DELL'IVA E DELL'IRPEF)
E DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE**

ESEMPI

**CALCOLI FATTI SUI REDDITI IMPONIBILI E CON LE
ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2006**

- 1) Redditi imponibili *dei lavoratori dipendenti veri* al **100%**
(da buste paga o pensioni).

- 2) Redditi imponibili *dei lavoratori con partita IVA resi*
“ipotetici/ non veri/ invisibili dagli studi di settore”, concordati
dal Governo con le associazioni degli imprenditori, mediamente
inferiori del **25/30%** da quelli veri ai quali deve aggiungersi una
evasione fiscale minima del **25/30%**.

TASSE DA PAGARE

- 1.1) Reddito lavoro dipendente: **Euro 16.000 = Tasse 3680 Euro**
con **aliquota 23%**.

- 1.2) Reddito lavoratore con P. IVA: **Euro 22.900 reddito vero**
Reddito “concordato” Euro 16.000 non vero = Tasse Euro
3.680 con aliquota 23%, mentre sul reddito vero di Euro
22.900 l'aliquota è del 16%.

- 2.1) Reddito lavoratore dipendente: Euro 20.000 = Tasse 4.600
Euro con **aliquota 23%**.


2.2) Reddito lavoratore con P. IVA: Euro 28.500 reddito vero. reddito “concordato” Euro 20.000 non vero= Tasse Euro 4.600 con aliquota del 23%, mentre sul reddito vero di Euro 28.500 l’aliquota è del 16,1%.

3.1) Reddito lavoro dipendente: Euro 26.000 = Tasse 5.980 Euro con aliquota 23%.

3.2) Reddito lavoratore con P.IVA: Euro 37.000 reddito vero. reddito “concordato”Euro 26.000 non vero = Tasse Euro 5.680 con aliquota del 23%, mentre sul reddito vero di Euro 37.000 l’aliquota è del 16,5%.

4.1) Reddito lavoro dipendente Euro 30.000 = Tasse 7.300 Euro con aliquote del 23% e 33%.

4.2) Reddito lavoratore con P.IVA: Euro 42.850 reddito vero. reddito “concordato”non vero Euro 30.000 = Tasse Euro 7.680 con aliquote del 23 è 33%, mentre sul reddito vero di Euro 42.850 l’aliquota è del 17% .



Il seguente grafico indica nell'asse orizzontale il reddito da **0** a **50.000** €, invece nell'asse orizzontale ci sono lavoratori dipendenti e lavoratori con p.IVA. Le sbarre sono di tre colori:

- ☞ **viola** che rappresenta il reddito dichiarato, che se osservate è uguale per ogni coppia di lavoratori DIP.e lav. con p.IVA, ad esempio partendo dall'alto lav. DIP. dichiara un reddito di **16000** € esattamente uguale a quello dichiarato dal lav. con p.IVA sottostante.
- ☞ **celeste** indica l'imposta pagata sul reddito dichiarato e anch'essa è la stessa quantità tra lav. DIP. e lav. con p.IVA che hanno dichiarato lo stesso reddito.
- ☞ **giallo** indica il reddito non dichiarato, il "**nero**" del quale può usufruire esclusivamente seppur **illecitamente** il lavoratore con p.IVA il quale paga le tasse come se **disponesse** dello stesso reddito di un **lavoratore dipendente**, ma in realtà ha un **reddito disponibile superiore** .

CONSIDERAZIONI!

Da questa realtà vediamo come l'attuale sistema fiscale, **anticostituzionale**, determinando redditi imponibili non veri, inferiori mediamente del **25/30%** da quelli reali, colpisca con aliquote **più alte i redditi medio/ bassi** e colpisca i **redditi più alti con aliquote più basse**, l'esatto contrario dei principi **Costituzionali** della **capacità contributiva** e della **progressività** del sistema tributario nel suo complesso (On. **MEUCCIO RUINI** Pres. comm.dei 75 incaricati per redigere la **COSTITUZIONE** Ass. Cost. 23 maggio 1947). **L'attuale sistema fiscale** disattende anche i criteri direttivi della legge delega di riforma tributaria **825/71** istitutiva dell'IRPEF e dell'IVA che ai comm.6/9/10/13 recepisce i principi **COSTITUZIONALI!!!!!!**

ATTUALE SISTEMA INDUTTIVO (ANNO 2006) SIG.ROSSI Reddito lordo FISSO (certo)

Da lavoro dipendente

EURO **16.000,00-**

// **5.025,00** deduzioni forfetarie di oneri e spese per la progressività

// **10.975,00** reddito imponibile IRPEF

Imposta **23%** su euro **10.952,00** = euro **2.524**

SIG.BIANCHI Reddito lordo ipotetico, non vero, d'impresa
(dato dagli studi di settore)

Euro **45.000-**

// **15.000** deduzioni di oneri e spese per l'attività

// **30.000-**

// **975** per deduzioni forfetarie per la progressività

// **29.025** reddito imponibile soggetto a IRPEF

IMPOSTA **23%** sui primi euro **26.000** = EURO **5.980, 00**

// **33%** sul residuo // **3.025** = // **998, 00**

Totale tasse da pagare // **6.978, 00**

GETTITO FISCALE TOTALE(2.524+6978 = EURO 9.502)

SISTEMA COSTITUZIONALE
ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA AL NETTO DI
ONERI E SPESE PER LA PROGRESSIVITA' DI TUTTE LE IMPOSTE,
DIRETTE E INDIRETTE
(On. SCOCA ASS .COSTITUENTE 23 / 05 / 1947)

SIG. ROSSI Reddito da lavoro dipendente (**VERO**)

EURO 16.000,00-

// **8.000,00** deduzioni totali di oneri e spese per la progressività di tutte le imposte (IVA/IRPEF e altre)
(On. **SCOCA** Ass. Cost.23/05/1947)

// **8.000,00** Reddito imponibile

Imposta **15%** su euro **5.000** = euro **750,00**

// **18%** su euro **3.000** = euro **540,00**

Totale imposta // **1.290,00**

SIG. BIANCHI Reddito **VERO** di impresa

Euro **58.000-**

// **15.000** deduzioni di oneri e spese per esercitare l'attività.

// **43.000** –

// **8.000** per deduzioni totali di oneri e spese per la progressività.

(IVA/ IRPEF, ed altre tasse, On. SCOCA Ass. Cost.)

// **35.000** = **REDDITO IMPONIBILE DA TASSARE**

Imposta:

15% su euro **5.000,00** = euro **750,00**

18% su euro **5.000,00** = euro **900,00**

21% su euro **5.000,00** = euro **1.050,00**

24% su euro **5.000,00** = euro **1.200,00**

27% su euro **5.000,00** = euro **1.350,00**

30% su euro **5.000,00** = euro **1.500,00**

33% su euro **5.000,00** = euro **1.650,00**

TOTALE 8.400,00


GETTITO FISCALE TOTALE

(euro 1.290,00 + 8.400,00 = **EURO 9.690,00)**

Gettito con sistema Costituzionale = euro 9.690

Gettito con legge 917/86 = euro 9.502

Maggiore gettito con il sistema COSTITUZIONALE euro 188,00



Il grafico indica nell'asse verticale gli scaglioni di reddito in migliaia di euro, invece l'asse orizzontale indica il reddito, le barre composte da due colori: il nero che rappresenta il reddito in migliaia di euro e il grigio che rappresenta l'imposizione fiscale. Le barre aumentano la lunghezza all'aumentare del reddito, ovvero si parte da un reddito più basso dove l'imposizione sarà inferiore fino ad un reddito più alto dove l'imposizione sarà superiore seguendo in questo modo un percorso di vera progressività.

(DA IRPEF. INFO ANNO 2008)
IL TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E' DI EURO
480MILA MILIARDI

160.000.mld. di euro è il gettito dell' IRPEF (con poca progressività) 320mila mld. di euro è il gettito delle tasse dirette e indirette proporzionali non progressive (IVA ed altre).
Dal 1972 (data della sua entrata in vigore) **l'IVA è passata da una aliquota media del 6% alla media odierna del 15% arrivando a punte del 20% su consumi, beni e servizi di prima necessità !**

Mentre.....

..... i nostri Costituenti ne volevano "l'alleggerimento e utilizzarle per accertare gli imponibili nella consistenza effettiva per potenziare l'imposta progressiva personale e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario".
(On. **SCOCA** Ass. Cost. 23/05/1947)

Dal 1969 al 2007, le aliquote delle tasse sul reddito imponibile (medio/basso) di un lavoratore dipendente o pensionato sono passate dal **4%** ad una media del **19%**. (Sempre calcolata sul **100%** del suo stipendio).

Mentre per i lavoratori Indipendenti, tali aliquote sulle tasse, sono rimaste *invariate e virtuali*, sempre con *redditi imponibili*, non veri, **concordati** alternativamente fra i *contribuenti* e *l'ufficio distrettuale delle imposte* e *fra il governo* e le *associazioni di categoria di detti lavoratori*.

(Sempre alla ricerca, sapendo di non riuscirci, di fargli pagare le tasse almeno come i loro dipendenti)!

Da quanto esposto risulta.....

1) L'aumento dell'IVA con *aliquota proporzionale* ha aumentato la *regressività dell'imposizione penalizzando pesantemente i redditi medio/bassi e i disoccupati*.

2) L'aumento delle aliquote IRPEF, *in modo massiccio*, sui redditi medio/bassi dei lavoratori dipendenti e pensionati, *lasciando invariate* quelle dei lavoratori indipendenti, ha *causato* anche in questo caso, un **aumento di tasse per gli stipendi e le pensioni** e una non **progressività** dell'imposizione, **peggiorando quella grave ingiustizia** (le tasse proporzionali sui consumi, beni e servizi) **che i nostri Costituenti volevano eliminare!**

PER LA CULTURA DELLA LEGALITA' COSTITUZIONALE

Il tacito compromesso sociale basato sul connubio “redditi indipendenti **forfetizzati, non veri, invisibili e deduzioni “forfetarie”, non vere, produce l’evasione fiscale e DANNEGGIA I LAVORATORI CON REDDITO FISSO, PENSIONATI E DISOCCUPATI.**

E’60 anni che i governi con il combinato “deduzione di spese forfetarie e redditi forfetari per i lavoratori indipendenti” rendono **legale l’evasione fiscale.**

Dai **redditi concordati** alla **minumun/tax**, dai **coefficienti ai parametri** fino agli attuali **studi di settore sono tutti sistemi ideati affinché i lavoratori indipendenti non pagassero tasse inferiori ai loro dipendenti.** Questi strumenti hanno **fallito, sapendo di fallire, e perpetuato l’ingiustizia che danneggia i redditi fissi e i disoccupati.**

La riforma del 1971 legge delega 825 non viene applicata. Sono in vigore: la legge 917/86 (TUIR) e seguenti che racchiudono tutte le precedenti compresa la **Visentini** del 1973.

Esse hanno confermato le 2 gabbie

La prima per i lavoratori dipendenti e pensionati con maglie **strettissime e redditi veri.**

La seconda con maglie larghissime, *per potere evadere meglio*, per i **lavoratori con partita IVA** senza l’obbligo di dichiarare il vero (**studi di settore**) e con la garanzia, (*nonostante la faccia truce del fisco*), *di una impunità legalizzata legalizzando così l’evasione fiscale tramite i redditi lordi concordati con il governo.* Il **tacito compromesso sociale** è basato sulla **disuguaglianza anticostituzionale** dei cittadini **contribuenti**, così come segue:

Il reddito tassabile di un lavoratore indipendente o con P. IVA è così calcolato:

→ **Reddito d'impresa ipotetico, non vero**, (dato dagli studi di settore) meno le spese per l'esercizio dell'attività si ottiene il **reddito personale lordo (sempre ipotetico/non vero)** meno le deduzioni o detrazioni per la **progressività**, non vere, riguardante il **reddito** e non **l'insieme dei singoli tributi**.

Il reddito tassabile di un lavoratore dipendente viene così calcolato:

→ **reddito lordo (vero)** da busta paga, meno le deduzioni o detrazioni forfetarie, **non vere, per l'esercizio dell'attività e per la progressività dell'imposizione**

Le **normative** di legge per determinare i redditi imponibili evidenziano **la disuguaglianza anticostituzionale**, così come segue:

1) **redditi veri, il 100%**, per i lavoratori dipendenti e pensionati, con **deduzioni o detrazioni di oneri e spese forfetarie per l'esercizio dell'attività e per la progressività**.

2) **redditi non veri**, concordati **al ribasso** e **forfetari per i lavoratori indipendenti** o con partita IVA con **deduzioni di oneri e spese per l'esercizio dell'attività e deduzioni o detrazioni forfetarie per la progressività**. Da quanto esposto è facile capire che si determina un **maggiore reddito imponibile** per i **redditi fissi** a causa di **deduzioni o detrazioni di oneri e spese forfetarie** non rispondenti alla realtà (non vere).

Infatti tutto ciò dimostra come il combinato "**forfetizzazione dei redditi d'impresa e deduzioni forfetarie**" oltre a produrre una **colossale evasione fiscale** nega e lede i **principi Costituzionali di uguaglianza**, di *progressività dell'intero sistema tributario e dell'accertamento degli imponibili nella loro consistenza effettiva*. (On .li. MEUCCIO RUINI, SCOCA, UMBERTO TERRACINI, LACONI, CORBINO ed altri Assemblea Costituente 23/05/1947).

OVVIETA: (MA NON PER I DOTTI)
DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE (Legge 600/73 art. 67)

Gli importi delle spese annuali dei cittadini formano le entrate (il fatturato) annuali/e delle aziende e dei loro titolari

LE SPESE (USCITE) ANNUALI DELLE AZIENDE FORMANO:

- 1) Le entrate di altri cittadini, paghe per i dipendenti, tasse e spese per l'acquisto di strumenti di lavoro per esercitare la loro attività ecc. ecc. !!!**
- 2) I loro bilanci sono formati: dalle entrate (spese dei cittadini loro clienti) e dalle spese (uscite); la loro differenza è il reddito tassabile.**

SEGUENDO QUESTO PERCORSO.....

- 1) Le spese dei cittadini sono le entrate delle aziende.**
- 2) Le spese delle aziende sono le entrate di altri cittadini.**
- 3) Il risultato della differenza (entrate/uscite) è il reddito tassabile.**

.....È FACILE CAPIRE CHE

si rende inutile, per le aziende, l'assegnazione di un reddito forfetario non vero e ipotetico, dato dagli studi di settore (concordati dal Governo con le associazioni di categoria), in quanto il reddito tassabile vero corrisponde alla differenza: della somma degli importi veri degli acquisti fatti dai loro clienti e dalla deduzione della somma di tutte le spese occorrenti per l'esercizio dell'attività, (buste paga, acquisto strumenti di lavoro, tasse e contributi ecc. ecc.). Per questo occorre che tutto, spese e entrate, sia legale e quindi fatturato.

LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA PERSONALE

Il tutto fatturato è reso indispensabile per dimostrare tutte le spese annualmente sostenute (corrispondenti alle entrate annuali delle aziende) per essere dedotte dalla somma annuale di tutte le entrate la cui differenza è il “reddito personale tassabile nella consistenza effettiva”.

- 1. I redditi personali tassabili, al netto di tutti gli oneri e spese nell'effettiva misura, corrispondono alla legge 825 del 9 ottobre 1971, al dettato Costituzionale (art. 53) per la progressività dell'insieme dei singoli tributi (IVA / IRPEF / ed altri) e della capacità contributiva.**
- 2. Quando si effettuano spese diminuisce la capacità contributiva di chi compra ma nello stesso momento si forma e aumenta quella di chi vende.**
- 3. L'esatto contrario di ciò che è avvenuto in questi anni (centinaia di milioni annui di euro sono passati ai redditi indipendenti da quelli fissi). Il fisco non registrando questo cambiamento di capacità contributiva ha fatto pagare le tasse ai redditi fissi al posto di quelli indipendenti.**

Queste ovvietà corrispondono alle volontà dei nostri Costituenti (vedi atti dell'Assemblea Costituente del 23 maggio 1947) e alla legge delega n° 825/71. L'attuale normativa è l'esatto contrario di quanto esposto.

DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Gli oneri e spese effettive dei cittadini contribuenti sono i ricavi effettivi di altri cittadini contribuenti “che formano il loro reddito” a cui compete il compito di versare i tributi IVA /IRPEF. Per la legge 600/73 art. 67 “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito”. Non si può prendere 2 volte la stessa imposta sugli stessi soldi.

**OSSERVAZIONI A CHI SOSTIENE CHE LE DEDUZIONI TOTALI DI
ONERI E SPESE DAL REDDITO LORDO ABBASSANDO GLI IMPONIBILI
CAUSANO UN CROLLO DEL GETTITO FISCALE**

All'inizio dell'anno fiscale tutti i cittadini iniziano la loro vita economica *acquistando* e *vendendo*, movimentando la massa circolante di denaro da **azienda ad azienda**, da **persona ad azienda** e da **azienda a persona** creando un circuito virtuoso in cui la **massa circolante di denaro** cambia di **destinazione** e **destinatario** ogni volta che *acquistiamo beni, merci e servizi*. Quindi questa massa di denaro che *gira giornalmente, mensilmente ed annualmente non diminuisce*, ma rimane *costante ed in superficie se tutti i movimenti di denaro saranno fatturati; nel sommerso, circa il 25/30%, se l'attuale sistema di accertamento degli imponibili o capacità contributiva non sarà cambiato*. Infatti, l'attuale *sistema tributario, per i lavoratori indipendenti o con partita IVA, assegna redditi lordi forfetari, ipotetici e non veri, inferiori, circa del 25/30% rispetto al reale*. **Questo sistema che legalizza l'illegalità si collega perfettamente all'assegnazione, anticostituzionale, di deduzioni o detrazioni forfetarie ipotetiche, senza obbligo di documentazione, dal reddito lordo per determinare la capacità contributiva. Con questo connubio "redditi lordi d'impresa ipotetici/forfetari e deduzioni/detrazioni forfetarie" viene legalizzata l'evasione fiscale. (Da 60 anni è purtroppo così)!!**

Con questo sistema COSTITUZIONALE analitico per determinare la capacità contributiva nella consistenza effettiva e la progressività del sistema tributario nel suo complesso, comprensivo quindi dell'IVA e delle altre tasse dirette, contrariamente a ciò che sostengono i dotti, non avremo mai più redditi lordi, non veri, basati sugli studi di settore concordati dal Governo di turno con le associazioni dei lavoratori indipendenti o partite IVA e deduzioni o detrazione forfetarie non nell'effettiva misura come da legge 825/71.

AVREMO PIU' CULTURA DELLA LEGALITA' E STATO DI DIRITTO

ESEMPIO

**DIMOSTRAZIONE CHE NON C'E' ALCUN CROLLO DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE,
AL CONTRARIO DI CIO' CHE AVVIENE OGGI,
CON IL SISTEMA /ANALITICO/DEDUTTIVO/SISTEMATICO
(Esempio di microeconomia in fatto di IRPEF)**

20milioni di redditi fissi x 1 euro = 20milioni di redditi annui.

12milioni di redditi indipendenti x 5 euro = euro 60milioni di redditi annui.

Entrate tributarie IRPEF: anno 2006 = 1milione e 650mila euro.

Di cui (mediamente):

il 70% dai redditi fissi = ad euro **1milione e 155mila.**

Il 30% dai redditi indipendenti = ad euro **495mila.**

Il 75% che possiede il **25%** della ricchezza paga il **70%** dell'entrate IRPEF.

Il 25% che possiede il **75%** della ricchezza paga il **30%** dell'entrate IRPEF.

Esempio di calcolo IRPEF con l'attuale sistema in economia reale.

Reddito indipendente Sig. Rossi	reddito fisso Sig. Bianchi
Da impresa lordo = euro 27.000	euro: 16.500
Deduzioni x l'attività “ <u>10.500</u>	deduzioni x l'attività “ <u>00.000</u>
<u>reddito netto</u> “ 16.500	<u>reddito netto</u> “ 16.500
reddito personale “ 16.500	reddito personale “ 16.500
imposizione IRPEF 23% = euro 3.975	imposizione IRPEF = euro 3.975

A queste imposte lorde si detrae un importo forfetario per la progressività.

Questo esempio dimostra:

che le deduzioni, per il reddito indipendente, di onere e spese per esercitare il suo diritto Costituzionale al lavoro abbate il suo reddito imponibile facendo, così, pagare minori tasse rispetto a chi tali deduzioni per esercitare il suo diritto Costituzionale al lavoro non ha e non sono certamente le deduzioni o detrazioni forfetarie ad elimina la violazione degli artt. 3 e 53 della COSTITUZIONE.

Con il sistema Costituzionale analitico deduttivo sistematico avremo...

Anno 2008 (stessi redditi imponibili).

Reddito indipendente Sig. Rossi	reddito fisso Sig. Bianchi
Imponibile: euro 16.500	imponibile: euro 16.500
Aliquota 23% = euro 3.975	aliquota 23% = euro 3.975

Sulla somma dei redditi complessivi di euro ($16.500 \times 2 = 33.000$) il gettito globale è di euro **7.950**.

Anno 2009:

**stessi redditi complessivi di euro 33.000, ma la capacità contributiva....
cambia così:**

reddito indipendente Sig Rossi
euro **16.500 +**

“ **10.000** ricavi dal Sig. Bianchi

“ **26.500** imponibile

Imponibile su euro **16.500:**

23% = euro **3.975**

Imponibile su euro: **10.000:**

aliquota 28% = euro **2.800**

Totale euro (3.975+2.800) = **6.775**

Totale delle entrate erariali, sempre sulla stessa somma di euro **33.000** degli importi complessivi, ma con la capacità contributiva dei soggetti variata: euro **6.775 + 1.300 = euro 8.075**.

Variazione gettito tributario + euro **125,00**.

Questo esempio di modello **UNICO COSTITUZIONALE** dimostra che non c'è alcun crollo del gettito tributario. Ma al contrario vengono rispettati i due commi dell'art. **53** della **COSTITUZIONE**. **Chi ha più capacità contributiva partecipa alle spese pubbliche con un contributo maggiore rispetto a chi ha una minore capacità contributiva.**

Questi esempi fatti in microeconomia ed in economia reale se proiettati in macroeconomia non cambierà, ovviamente, il risultato finale.

Il **precetto Costituzionale è quello di accertare i redditi effettivi**; una volta accertati i redditi effettivi seguendo i criteri Costituzionali il legislatore ordinario decide il volume complessivo di pressione tributaria la quale deve abbassarsi con il diminuire della capacità contributiva creando in questo modo la vera progressività Costituzionale nel suo complesso

(tasse dirette e indirette). Dai modelli **UNICI** esposti, come esempio, si evidenzia che non occorrono operazioni algebriche, come sostengono i **DOTTI**, per dimostrare il crollo o l'aumento delle entrate tributarie dovute al sistema analitico deduttivo sistematico.

ESEMPIO DI SISTEMA ANALITICO DEDUTTIVO (anno 2008)

Il reddito complessivo di **2** compagni di lavoro, **ANTONIO** e **ROBERTO**, è di euro **40.000** ed avendo lo stesso stipendio di euro **20.000** pagano di Irpef al netto delle detrazioni euro **4.600** ciascuno con aliquota del **23%** per un gettito erariale totale di euro **9.200**.

Però c'è un particolare: **ROBERTO** affitta a **ANTONIO** un appartamento per **10.000** euro l'anno a "nero" e quindi **ROBERTO** non sommandoli ai suoi **20.000** euro non paga le tasse sul reddito complessivo di euro **30.000** e su quei **10.000** euro le tasse continua a pagarle **ANTONIO**.

Anno 2009: il reddito complessivo è sempre di euro **40.000 : 2 = 20.000**

Il governo prende coscienza delle volontà dei nostri **PADRI COSTITUENTI** e decide la deducibilità degli importi degli affitti dal reddito lordo per cui **ANTONIO** chiede a **ROBERTO** la relativa documentazione per poter dedurre dal suo reddito lordo l'importo dell'affitto e **ROBERTO** seppur a malincuore deve rilasciare la documentazione del pagamento di **10.000** euro dell'affitto a **ANTONIO** sommandoli ai suoi **20.000** euro. *Cosa accade a livello fiscale? Lo Stato ci rimette?* Verifichiamo! **ROBERTO** aumenta il suo reddito e la sua capacità contributiva di euro **10.000!** **ANTONIO**, automaticamente, riduce la sua capacità contributiva di euro **10.000!** **ROBERTO** pagherà l'Irpef su questo reddito: (euro **20.000** di stipendio + euro **10.000** avuti da **ANTONIO** per l'affitto = euro **30.000**) con le seguenti aliquote: applicando il principio della progressività Costituzionale sul secondo scaglione di reddito pagherà con una aliquota maggiore:

per i primi **20.000** euro con aliquota **23%** = euro **4.600**

sui secondi **10.000** euro con aliquota **29%** = euro **2.900**

totale: **30.000** totale tasse da pagare = euro **7.500**

ANTONIO pagherà su questo reddito e con la seguente aliquota:

(euro **20.000** – euro **10.000** dati a **ROBERTO** per l'affitto = euro **10.000**).

Sui **10.000** euro che gli sono rimasti per il principio della progressività Costituzionale pagherà con una aliquota inferiore:

euro **10.000** con aliquota del **20%** = tasse da pagare euro **2.000**.

gettito totale: **ROBERTO** paga euro **7.500** invece di euro **4.600**

ANTONIO: paga euro **2.000** invece di euro **4.600**

Totale tasse pagate = euro **9.500** invece di euro **9.200**

Maggiore gettito per lo Stato = euro **300,00**

N.B. Con il sistema tributario Costituzionale **ANTONIO** non paga le tasse per **ROBERTO** sui **10.000** euro dell'affitto! Tutto questo rispetta i due commi dell'articolo 53 della COSTITUZIONE!

**GLI ESPERTI RITENGONO COERENTE CON LA COSTITUZIONE
L'ATTUALE MODO DI CALCOLO DEI REDDITI IMPONIBILI**

Gli esperti affermano che calcolare i redditi tassabili o capacità contributiva nella loro effettiva consistenza al netto di tutti gli oneri e spese e per la progressività delle tasse da pagare, secondo i principi ed i valori dei nostri Costituenti, significa *tassare il risparmio (reddito residuo dopo la deduzione di tutti gli oneri e spese) e in nessun caso il risparmio è tassabile.*

A fronte di questa affermazione cosa dire dell'attuale modo di tassazione? Anche esso tassa su importi residui, dopo le deduzioni forfetarie, danneggiando in modo maggiore il risparmio che l'art. 47 della COSTITUZIONE tutela e garantisce, *in quanto tassa su importi imponibili lordi portandosi via una fetta di reddito (risparmio) maggiore rispetto ai redditi imponibili netti.*

**Esempio di come l'attuale sistema LEGGE 917 penalizza in
MODO GRAVE IL RISPARMIO**

(Reddito lordo euro 20.000 meno euro 4.000 (deduzioni forfetarie) = euro 16.000 di reddito tassabile con aliquota 23% = euro 3.680 = euro 16.320 di reddito residuo/risparmio (oppure disponibile).

**ESEMPIO di come i nostri COSTITUENTI e la LEGGE 825/71
AVEVANO PENSATO DI TUTELARE IL RISPARMIO**

(Reddito lordo = euro 20.000 meno 6.000 (deduzioni totali per la progressività del sistema tributario nel suo complesso) = euro 14.000 di reddito tassabile con aliquota 23% = euro 3.220 = euro 16.780 di reddito residuo/risparmio/disponibile.

**La legge 917 ha penalizzato (euro 16.780-16.320)
il risparmio di euro 460!!!**

Gli esperti giuristi dicono: è difficile sostenere che chi spende tutto ciò che vuole **non ha capacità contributiva!**

Questa affermazione non trova alcun fondamento nella vita quotidiana specialmente per chi vive **con 1.000/1.200 euro al mese**. Egli **paga i tributi (IVA)** su quello che **acquista concorrendo, per questa via, alle spese pubbliche, diminuendo**, è vero, *la sua capacità contributiva* ma **aumentando quella di chi vende e niente da tassare è perduto!**
(L'esatto contrario di ciò che avviene oggi)!

Da ricordare che le deduzioni di oneri e spese gravate da tributi, per ottenere la capacità contributiva effettiva e la loro progressività, devono essere dimostrate dai relativi documenti fiscali i quali appariranno nelle dichiarazione dei redditi di chi acquista ma anche in quella di chi vende, così, il reddito lordo d'impresa sarà effettivo, non ipotetico/induttivo, rendendo inutili gli “studi di settore”.

Questo modo Costituzionale per il calcolo della *progressività dell'intero sistema tributario* e conseguentemente della *capacità contributiva*, quando sarà applicato, darà un *contributo decisivo* per la **CULTURA DELLA LEGALITA', per la lotta **ALL'EVASIONE FISCALE**, per la **CRESCITA CULTURALE** e del **SENSO DI RESPONSABILITÀ DEI CITTADINI**, per lo **STATO DI DIRITTO** dei contribuenti.**

Per quanto riguarda chi risparmia, acquistando poco, paga meno tasse sui beni, consumi e servizi (IVA) e le paga sul suo reddito personale in modo *progressivo*, (magari con le aliquote e gli scaglioni di reddito imponibile previste dalla legge delega 825/71 (base 10% più 3% più 2% più 1% via via che sale il reddito in modo da evitare *aspetti di confisca*), mantenendo così la sua reale *capacità contributiva* concorrendo anche lui, **COME È GIUSTO, per questa via alle spese pubbliche.**

L'UGUAGLIANZA DEI CONTRIBUENTI SECONDO GLI "ESPERTI" E' RISPETTATA DALLA LEGGE 917/86

L'argomentazione principale è basata sull'affermazione che le **deduzioni forfetarie** sono previste per **tutti i tipi di reddito** e quindi gli **artt. 3 e 53 della COSTITUZIONE** sono collegati dalla **legge 917 che accerta i redditi imponibili o tassabili**.

Per quanto riguarda la **supposta uguaglianza dei contribuenti** che gli esperti, **insieme alla legge 917, sostengono**, è il caso di ricordare l'esempio, comune a moltissimi cittadini, di **lavoratori dipendenti della stessa ditta con uguale stipendio e stesse deduzioni/detrazioni forfetarie** per esercitare il loro **diritto al lavoro**, ma con **spese e tasse su beni e consumi disuguali**, in quanto, **fra di loro**, chi **abita lontano dal posto di lavoro ha un costo maggiore** (benzina, usura auto, assicurazione, bollo, un pasto come minimo), rispetto a chi **abita vicino al posto di lavoro**. Queste sono **condizioni economiche diverse** che, la **legge 917, considerandole uguali viola il principio di eguaglianza**.

Al contrario, un lavoratore che lavora nella stessa ditta ma con la mansione di agente di commercio con partita IVA e reddito forfetario, a lui sono **riconosciute anche le deduzioni di spese per il diritto al lavoro nell'effettiva misura, benzina, bollo auto, assicurazione, autostrade, pasti, spese telefoniche, tagliandi auto ed altre**.

Questi sono esempi **dimostrano** come la *capacità contributiva* e la *progressività dell'intero sistema tributario* variano in modo **rilevante** in riferimento a **situazioni economiche, fiscali e personali con presupposti diversi**.

Situazioni diverse, che l'attuale normativa, la **legge 917, trattandole fiscalmente in modo uguale (pari deduzioni o detrazioni forfetarie)** crea invece, **al contrario** di ciò che **affermano gli esperti**, una **evidente e plateale DISUGUAGLIANZA SOSTANZIALE**, che **non trova alcuna "giustificazione contabile"**.

Anzi, gli esperti, che sostengono la "giustificazione contabile", **sanzionano il danno e l'ingiustizia** che, i **redditi fissi**

specialmente quelli **medio/bassi** subiscono con il modo, praticato dalla **legge 917**, per il **calcolo** della *capacità contributiva* e della *progressività* del *sistema tributario nel suo complesso*, tasse dirette e indirette, (On. MEUCCIO RUINI, PRES. della comm. dei 75 per redigere la **COSTITUZIONE** **Assemblea Costituente 23/05/1947**).

RIASSUMENDO

Possiamo affermare che la **legge 917**, facendo parti uguali fra disuguali con le deduzioni o detrazioni forfetarie:

TASSA IN MISURA MAGGIORE chi ha **MINORE REDDITO** disponibile, avendo **MAGGIORI SPESE** per esercitare il diritto al lavoro!

E

TASSA IN MODO MINORE chi ha un **MAGGIORE REDDITO** disponibile a causa di **MINORI SPESE** per esercitare il suo diritto al lavoro!

VIOLANDO

In modo **MACROSCOPICO** il principio di **UGUGLIANZA SOSTANZIALE** (art. 3 **COST.**) e la volontà dei nostri **Costituenti** i quali volevano “*l'utilizzo di tutti i tributi, diretti e indiretti, (tutti gli oneri e spese comprensive dei loro tributi) per accertare la capacità contributiva nella consistenza effettiva*” in modo da “**potenziare l'imposta personale progressiva** e farla diventare la **spina dorsale del nostro sistema tributario**”.(On. **SCOCA Ass. Cost. 23/05/1947**)

“con l'alleggerire la **pressione fiscale delle imposte proporzionali** che colpiscono separatamente le varie specie di reddito, avremo **margin**e per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale personale”.

(On. **SCOCA Assemblea Costituente 23/05/1947**)

LA COSTITUZIONE COME PROGRAMMA DA ATTUARE

Da diritto pubblico Italiano (anno 1973)

Di ROBERTO LUCIFREDI

I **Costituenti** vollero dare alla **COSTITUZIONE** il carattere di norma **programmatica**: la preminenza della **legge Costituzionale** sulla **legge ordinaria** impone al legislatore di seguire, nella legislazione ordinaria, le **direttive** tracciate dalla **COSTITUZIONE**, e quindi i **Costituenti hanno voluto segnare essi la strada per la legislazione degli anni avvenire, proiettando così verso il futuro la loro aspirazione a riforme sociali.**

L'**articolo 2** è una evidente proclamazione di quelle **aspirazioni** dove vi si **riconosce e garantisce i diritti inviolabili** dell'uomo. Di conseguenza, **l'arbitrio del legislatore resta circoscritto. Non spetta a lui stabilire quali diritti debbano ritenersi essenziali e quali no, quali si possono riconoscere e quali negare.**

L'**articolo 2** dopo avere proclamato i diritti inviolabili **richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.**

Vi è, quindi, uno stretto collegamento tra diritti e doveri, di cui è ovvio l'alto significato morale, specie con riferimento a ben note tendenze, in cui, accanto alla rivendicazione di sempre maggiori diritti, si assumono posizioni di costante contestazione di fronte ad ogni richiesta di maggiori obblighi.

All'articolo 3 si afferma: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

E' chiaro che l'articolo 3 è una norma programmatica destinata a vincolare il legislatore per attuare i principi di uguaglianza in quanto porta i diritti sociali del cittadino sul piano stesso dei diritti di libertà, e mira ad assicurare ad essi la stessa garanzia Costituzionale.

Gli articoli 2 e 3 che garantiscono i diritti "inviolabili" si collegano all'articolo 53 il quale ha il compito, attuando la progressività del sistema tributario e la capacità contributiva di ognuno, di rimuovere gli "ostacoli" affinché i citati diritti siano attuati.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La legge delega 825/71 attribuì al governo (art. 76 COSTITUZIONE) il compito di emanare le leggi delegate per attuare i principi ed i criteri direttivi , ai quali doveva attenersi, presenti nella delega la cui materia era la riforma tributaria, istitutiva dell'IVA e dell'IRPEF.

Le leggi che sono seguite, riunite nella legge **917/86**, nelle loro premesse non hanno mai, come dovevano, menzionato la Legge delega **825/71** dalla quale traevano **forza legislativa**. Così facendo, i legislatori varando il testo unico (legge 917/86), hanno disatteso i **principi, i valori dei Costituenti** ed i criteri direttivi che la Legge delega **825** conteneva dando prevalenza ad una legge delegata rispetto alla **Legge delega di rango superiore e comunque sempre in vigore!**

RIEPILOGANDO.....
.....VEDIAMO SE.....

**LE VOLONTÀ DEI PADRI COSTITUENTI SONO
STATE SODDISFATTE:**

DOMANDE

1)La grave ingiustizia che le *tasse proporzionali* sui consumi colpiva le classi più povere (oggi i redditi medio/bassi e i disoccupati) è stata eliminata in sede di calcolo del *reddito imponibile globale personale applicando il criterio della progressività all'intero sistema tributario?*

2)Le tasse personali *che erano una ben misera cosa in confronto a quelle sui consumi* sono, oggi, calcolate nella loro consistenza effettiva?

3)La disuguaglianza di trattamento dei contribuenti è stata eliminata?

Verifichiamo

Negli anni 50 sulle fatture per beni e consumi c'era un imposta di lire **50**, in seguito fu introdotta l'I.G.E. con un imposta media del **2%**, dal 1972 è in vigore l'IVA che da una imposta media del **3%** siamo arrivati nel 2006 ad una media del **15%** con punte del **20%** su beni, consumi e servizi di prima necessità.

PER LE TASSE PERSONALI

**Dall'entrata in vigore della COSTITUZIONE
fino al 1972:**

Le tasse personali (complementare) dei lavoratori dipendenti e pensionati erano del 4% sul reddito lordo.

Le tasse personali dei lavoratori indipendenti erano sempre "concordate" sui redditi forfetari/non veri e invisibili.

DAL 1972 ANNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'IRPEF:

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati:

le tasse personali passano dal 4% al 10% più 3% più 2% più 1% per ogni scaglione di reddito. (Rendendo progressiva l'imposizione suggerita dalla legge 825/71 ma solo sulla ricchezza posseduta e non sul *sistema tributario nel suo complesso*.)

(Progressività ridotta col passare degli anni.)

Per i lavoratori indipendenti:

Sempre redditi imponibili concordati, non veri/ipotetici e invisibili, con aliquote progressive ma chiaramente virtuali.

Dal 1996 l'aliquota minima impositiva del **10%** su di un reddito imponibile di lire **7.200.000** (pari ad euro **3.718,59**) è passata nel 2007 al **23%** su di un imponibile di euro **8.000** (pari a lire **14.490.000**).

Come possiamo vedere l'aliquota minima passando dal **10%** al **23%** è più che **raddoppiata** mentre le altre sono leggermente variate, mentre quella più alta è stata ridotta dal **51%** del 1996 al **43%** nel 2007.

GIUSTO PER L'EQUITA' FISCALE!

PER LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA

Dal 1972 con l'introduzione dell'IRPEF i contribuenti vengono divisi in due categorie:

1) **La categoria dei lavoratori dipendenti e pensionati con redditi lordi veri e detrazioni o deduzioni di oneri e spese forfetari e non nell'effettiva misura come previsto dalla legge delega 825/71 art. 2 comm. 6/9/10/13.**

2) **La categoria dei redditi indipendenti con redditi lordi d'impresa forfetari/ipotetici, non veri e invisibili, con deduzioni di oneri e spese, alle quali si deve aggiungere una evasione fiscale del 25/30%, con l'effetto di abbassare, in modo verticale, i loro redditi lordi personali, dai quali, si deducono o si detrae gli oneri e spese forfetarie e non nell'effettiva misura come previsto dalla legge 825/71 comm. 6/9/10/13.**

(Ciò dimostra le regressività dell'imposizione citata dall'On.le SCOCA all'Assemblea Costituente 23/05/47)

DA QUANTO ESPOSTO ABBIAMO VERIFICATO

CHE

Le volontà dei nostri

PADRI COSTITUENTI

non sono state SODDISFATTE:

1) Le tasse sui consumi sono aumentate, sono rimaste proporzionali e regressive *aggravando la grave ingiustizia che penalizza pesantemente i redditi medio/bassi ed i disoccupati*; grave ingiustizia che andava, deve essere corretta, in sede di calcolo del reddito personale globale rendendo *progressivo il sistema tributario nel suo complesso*.

2) La capacità contributiva non si accerta nella sua consistenza effettiva.

3) La disuguaglianza di trattamento *dei contribuenti è tuttora in vigore*.

In 60 anni questo sistema fiscale, determinato dal tacito compromesso sociale, *a causa di redditi indipendenti, non veri, e deduzioni forfetarie, ha prodotto : Un'illegalità diffusa e una montagna di miliardi di evasione fiscale e contributiva e impedito l'esercizio dei diritti, dichiarati inviolabili, presenti nella prima parte della COSTITUZIONE.*

ESEMPIO ANNO 2006

Reddito da lavoro dipendente

(vero al 100%)

Euro 23.000 =reddito lordo

“ **3.000** per deduzioni di oneri e spese forfetarie per
l'esercizio dell'attività e per la progressività

“ **20.000** reddito imponibile con aliquota del **23%**
tasse da pagare euro 4.600

Reddito da lavoro indipendente

(ipotetico calcolato al 70/75% del vero senza l'aggiunta

Euro 23.000 – dell'evasione fiscale di circa il
25/30%

“ **6.000=** per deduzioni di oneri e spese
per l'esercizio dell'attività

“ **17.000 –**

“ **4.725** per deduzioni di oneri e spese forfetarie per
per la progressività

“ **12.275 = reddito imponibile con aliquota**
del 23% = tasse da pagare euro 2.823,25.

**N.B. IL DANNO AL LAVORATORE DIPENDENTE
SI TRADUCE, A PARITA' DI REDDITO LORDO,
IN EURO (4.600 – 2.823,25) = EURO 1.776.75.**

**N.B. LA REALE VITA ECONOMICA
QUOTIDIANA CI DICE CHE SU:
“100 EURO, circa 40/45 EURO”
RIMANGONO NEL SOMMERSO**

**LEGALI:
UN ALTRO ANNO DI TREGUA
CON IL FISCO
DA
“ITALIA OGGI DEL 8 FEBBRAIO 2007”**

**UN SOSPIRO DI “SOLLIEVO”PER GLI
AVVOCATI**

N.B. Siamo nel 2007 :

il reddito dichiarato di euro **49.300** di un avvocato concordato nel 2001 e valido per 4 anni, nel **2004** è stato prorogato fino al 2006 e con un nuovo accordo con il governo fino al **2008**. (da Italia Oggi 8/2/2007)

Voi pensate che quel reddito nel corso di questi anni non sia aumentato? Anche gli onorari dei liberi professionisti sono notevolmente aumentati (la consulenza di **lire 200.000** è passata ad **euro 200,00**) ma la loro **CAPACITÀ CONTRIBUTIVA**, come la **legge gli consente** non aumenta, **ma la legge tassa** al loro posto i loro clienti pur avendo essi come è facile capire, meno **SOLDI DISPONIBILI** e meno **CAPACITÀ' CONTRIBUTIVA** !

N.B. Tale reddito da studio di settore è confermato da una tabella pubblicata da “ La Repubblica” del 7 maggio 2008.

**NOTA IRONICA
SE VOLETE LA LEGALITÀ FISCALE
CON I REDDITI E LE DEDUZIONI FORFETARIE
SPRECAETE TEMPO E FATICA
PERCHÈ È COME VOLERE AMALGAMARE
LA LINGUA CON L'ORTICA!**

DALL'AUDIZIONE DEL VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE V. VISCO (martedì 17 ottobre 2006)

..... “in particolare, occorre notare che nel periodo gennaio/agosto 2006, l'IRPEF ha registrato una crescita del **6,4%** rispetto allo stesso periodo del 2005, per **effetto soprattutto** del buon andamento delle **ritenute sui redditi da lavoro dipendente**. L'IRES (imposta sulle società n. d. r.) è aumentata del **20,2%**, *anche per effetto di misure una tantum*. L'IVA è cresciuta del **9,3%** grazie al contributo della componente relativa alle importazioni (le tasse sui prodotti petroliferi sono passate dal **60** al **65%** n. d. r.) e a una dinamica della componente interna più accentuata rispetto all'andamento dei consumi registrati nel primo semestre 2006...Le stime più recenti dell'economia sommersa riferite al **2003** indicano il valore aggiunto del sommerso tra il **14,8** e il **16,7%** del PIL”. *(La reale vita economica quotidiana ci dice che su 100 euro, circa 40/45 euro restano nel sommerso n. d. r.)*

Come possiamo vedere, anche da queste affermazioni del On. **V. VISCO**, il sistema tributario si fonda ancora sui principi dello statuto albertino in quanto le maggiori entrate sono venute dai redditi fissi (ovvero fessi) e dall'IVA (**le tasse proporzionali che creano una grave ingiustizia gravando pesantemente sui redditi medio bassi e i disoccupati On. SCOCA ASS. COST.**).

N.B: Il variare delle normative da, **deduzioni** di oneri e spese forfetarie dal reddito lordo in **detrazioni** di un importo forfetario dall'imposta lorda, non modifica il sistema di accertamento della capacità contributiva e della progressività del sistema tributario nel suo complesso.

(somma di singoli tributi - dizionario Devoto Oli)

**ESTRATTI DI INTERVENTI ALL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE DEL GIORNO 23 MAGGIO 1947
CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA
RIFORMA TRIBUTARIA (ART. 53 COST).**

On. SCOCA: tutti, anche gli stranieri, debbono concorrere alle spese pubbliche in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. L'attuale sistema tributario è regolato dall'art. 30 dello statuto albertino e basato sul criterio della proporzionalità, se poi consideriamo che le maggiori entrate provengono dalle tasse su beni e consumi provocando una progressività a rovescio si vede come in realtà il carico fiscale avvenga non in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, *ma in senso regressivo, il che costituisce una grave ingiustizia che danneggia le classi sociali meno abbienti e da correggere in sede di calcolo del reddito complessivo, netto, da quelle spese che provvedono alle loro necessità personali e a quelle dei suoi familiari, essendo queste, spese che concorrono a formare la loro capacità contributiva (possono essere portate in deduzione dal reddito lordo in modo analitico nella loro effettiva misura: legge 825/71 citata nella vigente COSTITUZIONE n. d. r.)* così da colpire il reddito nella sua reale misura applicando una progressività tale che diventi la spina dorsale del nostro sistema tributario. Penso che su questo l'assemblea sia d'accordo, affinché le assemblee politiche non si lasciano deviare da preoccupazioni pseudo scientifiche degli studiosi su

questo argomento. Ma lasciandoci guidare da un sano realismo, non si può negare che **una COSTITUZIONE** la quale, come la nostra, si informa a criteri **di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al criterio della progressività.**

Nell'attuale sistema insieme alle legge normali, si sono inserite eccezioni e norme che **creano disuguaglianze** tra classi di cittadini e tra varie località dello stato che costituiscono **lesione** ai principi di **uguaglianza tributaria**. Questa delle eccezioni e disuguaglianze è **una grave menda** della nostra legislazione e occorre che sia eliminata per l'avvenire, chiedo al presidente RUINI se è d'accordo

Pres. RUINI (pres. della commissione dei 75) si, si siamo d'accordo.

On. SCOCA: ne prendo atto, non insisto nell'illustrazione di questo articolo aggiuntivo che abbiamo proposto all'assemblea perchè ritengo che esso consacri nella carta costituzionale un principio il quale è già vivo nella coscienza di tutti i cittadini (applausi!!!!).

Meuccio RUINI: accettiamo il concetto della capacità contributiva dell'On. VILLANI che implica le esenzioni per chi non ha il minimo indispensabile per vivere e dell'On. SCOCA in quanto la sua proposta è **larga e ingegnosa** e nella sua alta competenza ha voluto richiamare il criterio **della progressività**, criterio esatto su cui proponenti e commissione si sono accordati su questa disposizione: **tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. il sistema tributario, nel suo complesso, è informato a**

criteri di progressività. E' una espressione sintetica di stile Costituzionale e non è inesatta ne incompleta e non crea difficoltà pratiche di applicazione e nessuna dubbiozza.

On. CORBINO: ho una riserva sul secondo comma, dove si afferma che **tutti i tributi** devono rispondere al **criterio della progressività.**

On. SCOCA: no è inesatto!

M. RUINI: no, il sistema nel suo complesso!

On. CORBINO: è proprio su questo che ho **delle riserve.** Noi abbiamo due tipi di tributi, indiretti e personali, se noi vogliamo introdurre il principio della progressività dobbiamo arrivare al sistema tributario unico che colpisce il solo reddito personale.

On. RUINI: l'On. **CORBINO**, forse, non era presente quando l'On. SCOCA ha svolto la sua proposta e quando io ho risposto.

On. CORBINO: io sono stato sempre presente.

M. RUINI: rispondo all'On. CORBINO come ho risposto all'On **LUIGI MEDA**, che aveva sollevato la distinzione fra tributi indiretti e personali.

Ho detto **all'On. MEDA** che non tutti i tributi possono essere progressivi e quelli su beni e consumi devono essere necessariamente proporzionali, **ma ciò non toglie che il sistema tributario nel suo complesso debba essere ispirato a criteri di progressività !**

On. SCOCA: forse l'On **CORBINO** ha delle riserve riguardo ad una **radicale riforma del nostro sistema tributario!**

On. CORBINO: non ho queste preoccupazioni!

On. SCOCA: l'On. **CORBINO** ha detto che per attuare la progressività occorre dirigersi verso l'imposta unica. Io direi che non è necessario fare questo per applicare il principio della progressività così come noi lo abbiamo inteso. *Basta capovolgere la situazione attuale del rapporto fra imposte indirette reali e imposte personali.* Dicevo prima che oggi il nostro sistema tributario è imperniato sulle imposte su beni e consumi **ad aliquota proporzionale** e che l'imposta personale che è di carattere *progressivo* è comparativamente una ben minima cosa. Si deve mantenere **le imposte indirette su beni e consumi anche come base di accertamento del reddito globale personale nella sua consistenza effettiva** (metodo recepito dalla legge 825/71, rimasta inattuata n. d. r.). *Per tal modo si potrà rispondere al principio della capacità contributiva ed al criterio della progressività che diventerà la spina dorsale del nostro sistema tributario senza fare sparire l'imposte indirette e senza attuare l'imposta unica.*

Alleggerendo la pressione delle imposte **proporzionali**, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per **colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale personale.**

Pres. Ass. UMBERTO TERRACINI:

pongo in votazione la formulazione dell'articolo presentato dagli On. **SCOCA, MEDA** ed altri accettato dalla commissione:

1) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

2) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

approvato

Il testo integrale:

presso la

COMMISSIONECULTURA

del circolo R. ANDREONI

E MAIL circoloandreoni@hotmail.it

La Costituzione è il fondamento della Repubblica Democratica se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dai governi e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, se non entra nell'insegnamento scolastico, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e le nostre libertà. L'Italia ha messo in soffitta lo statuto albertino e deve rifarsi la coscienza costituzionale su quella del 1947 come base intangibili della sua vita nazionale.
(Don Luigi Sturzo, Senato della Repubblica, 27 giugno 1957)

LA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE!

IN UN ORDINE DEL GIORNO 11 DICEMBRE 1947

**I NOSTRI COSTITUENTI CI INVITARONO
“A DAR POSTO NELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE
E GRADO, NEL QUADRO DIDATTICO, ALLA CARTA
COSTITUZIONALE AL FINE DI RENDERE CONSAPEVOLI
LE NUOVE GENERAZIONI DELLE RAGGIUNTE
CONQUISTE MORALI E SOCIALI”**

La Costituzione deve avere il carattere di un programma da attuare. Il popolo avrà il compito di una lotta democratica per la sua attuazione. Il compromesso raggiunto fra le forze popolari è per il progresso anche dei lavoratori non per un regresso peggiore, una Costituzione non di parte non ideologica ma di un suo valore reale. Libertà e sovranità popolare sono condizioni per lo sviluppo economico, sociale, culturale e per il Socialismo.

(Palmiro Togliatti, Assemblea Costituente 11 Marzo 1947)

**Stampa
Grafica La Nave s.n.c.
Maggio 2008**

I REDDITI FISSI (FESSI)
CON L' AUMENTO DEI PREZZI DIMINUISCONO
LA LORO CAPACITA' DI ACQUISTO
MA PER L' ATTUALE SISTEMA FISCALE
AUMENTANO
LA LORO CAPACITA' CONTRIBUTIVA
E
PAGANO PIU TASSE!

AL CONTRARIO
I REDDITI INDIPENDENTI
CON L' AUMENTO DEI PREZZI
AUMENTANO LA LORO RICCHEZZA
AUMENTANO
LA LORO CAPACITA' DI ACQUISTO
MA PER L' ATTUALE SISTEMA FISCALE
DIMINUISCONO
LA LORO CAPACITA' CONTRIBUTIVA
E
PAGANO MENO TASSE!

IN TUTTO QUESTO:
COSA C'E' DI COSTITUZIONALE??
AI " DOTTI " LA RISPOSTA!

IL CIRCOLO ARCI R. ANDREONI
LA FONDAZIONE DON LORENZO MILANI

RINGRAZIANO
INNOCENTI TORELLI ROBERTO, BALDINI ROBERTA,
LANDI SIMONA E GESUALDI MICHELE
PER LA CURA DEL TESTO
LE DOTT.sse LANDI SIMONA, OCCUPATI GIULIANA
E
INNOCENTI TORELLI ROBERTO
PER LA COMPOSIZIONE E LA GRAFICA DELL'OPERA

**FISCO:
LA COSTITUZIONE TRADITA
(PER UN FISCO COSTITUZIONALE)**

On. le, SCOCA

**“..... ALLEGGERIRE LE TASSE PROPORZIONALI
E POTENZIARE LE TASSE SUL
REDDITO GLOBALE PERSONALE
E PER TAL MODO
APPLICARE IL CRITERIO DELLA
PROGRESSIVITA’
PER FARLA DIVENTARE LA SPINA DORSALE
DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO”**

On. le, MEUCCIO RUINI

**“.....NON A TUTTI I TRIBUTI POSSIAMO
APPLICARE LA PROGRESSIVITA’
MA IL SISTEMA NEL SUO COMPLESSO
DEVE RISPONDERE
AL CRITERIO DELLA PROGRESSIVITA’.....”**

**(ASSEMBLEA COSTITUENTE 23 MAGGIO 1947)
L’ESATTO CONTRARIO DELL’ATTUALE LEGISLAZIONE**

**COPERTINA ESTERNA ULTIMA PAG.
PER UN FISCO COSTITUZIONALE**

**ISBN 978 – 88 – 8251 -... - ..
EURO 12,00 (IVA INCLUSA).**

